



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 126/11

di iniziativa del Consigliere P. MOLINARO, C. MINASI, P. RASO, F. MANCUSO
recante:

"Disposizioni in materia di utilizzo del valore delle aliquote
versate dai concessionari di coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi.
Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13
(Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005)

"

relatore: P. MOLINARO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	10/08/2021
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	10/08/2021
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo a confronto

Testo a fronte PL 126

pag. 3

Normativa nazionale

D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625

pag. 7

Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

Normativa regionale

LR Calabria 17 agosto 2005, n. 13

pag. 9

Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)

LR Calabria 4 settembre 2001, n. 19

pag. 28

Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso

Testo a fronte



Legge regionale 17 agosto 2005, n. 13

Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)

Progetto di legge n. 126/11^

Disposizioni in materia di utilizzo del valore delle aliquote versate dai concessionari di coltivazioni di idrocarburi liquidi e sassosi. Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 (Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005)

Agosto 2021

Legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)	Progetto di legge n. 126/11[^] "Disposizioni in materia di utilizzo del valore delle aliquote versate dai concessionari di coltivazioni di idrocarburi liquidi e sabbiosi. Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 (Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005)"
Articolo 20 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014, il valore dell'aliquota del prodotto ottenuto dalle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio di Crotone e nelle aree marine prospicienti lo stesso territorio, corrisposto alla Regione Calabria per le annualità 2014 e seguenti, ai sensi degli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 (Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi), è destinato alla realizzazione di un Accordo di programma fra la Regione e i Comuni di Crotone, Isola Capo Rizzuto, Cirò Marina, Strongoli, Crucoli, Cirò, Cutro e Melissa. L'Accordo, disciplinato dall'articolo 11 e seguenti della legge regionale 4	Articolo 20 A decorrere dall'esercizio finanziario 2014, in quanto applicabile, almeno il 30% del valore dell'aliquota del prodotto ottenuto dalle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio di Crotone e nelle aree marine prospicienti lo stesso territorio, corrisposto alla Regione Calabria, per le annualità 2014 e seguenti, in quanto applicabile, ai sensi degli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è destinato alla corresponsione di un indennizzo alle imprese di pesca marittima il cui natante è iscritto ed opera da almeno un quinquennio nel compartimento marittimo competente per l'area nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni o il cui

settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria), è diretto allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche ed al miglioramento ambientale nei territori afferenti i Comuni indicati.

2. Per le annualità dal 2004 al 2013 comprese, la Giunta regionale definisce criteri e modalità di ripartizione del fondo ai Comuni sopra indicati, fermo restando le percentuali delle aliquote precedentemente stabilite. Il fondo è, comunque, destinato ad incrementare i bilanci di previsione degli enti locali interessati, per essere destinato al finanziamento di progetti rivolti allo sviluppo dell'occupazione, al supporto di attività economiche ed al miglioramento ambientale del territorio.

proprietario sia iscritto da un quinquennio nel registro della gente di mare presso la Capitaneria di Porto di Crotone e risieda nel comune di Crotone dallo stesso tempo

2. La parte restante del valore dell'aliquota corrisposta alla Regione Calabria, per le annualità 2014 e seguenti, in quanto applicabile, ai sensi degli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è destinata alla realizzazione di un Accordo di programma fra la Regione e i Comuni di Crotone, Isola Capo Rizzuto, Cirò Marina, Strongoli, Crucoli, Cirò, Cutro e Melissa. L'Accordo, disciplinato dall'articolo 11 e seguenti della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria), è diretto allo sviluppo dell'occupazione, delle attività economiche, con particolare riguardo per quelle collegate al

mare, alla pesca professionale ed al turismo, ed al miglioramento ambientale del mare, della costa e dei territori afferenti i Comuni indicati.

3. La Giunta regionale definisce criteri e modalità di ripartizione dei fondi di cui al presente articolo, tenendo conto anche della distanza tra le piattaforme dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni e il porto o il territorio di appartenenza dei beneficiari intesi come imprese di pesca e enti locali interessati.

4. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 3, la Giunta regionale definisce, altresì, le modalità con cui i comuni presentano annualmente alla regione il rendiconto sull'impiego dei proventi ricevuti ai sensi del presente articolo, verificandone la corrispondenza dell'effettiva destinazione delle risorse, alle finalità stabilite.

5. Alla quota delle aliquote versate dai concessionari e corrisposta ai sensi del comma 1 del presente articolo, considerata la sua natura risarcitoria, non si applica la disciplina degli Aiuti di Stato

D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625 [\(1\)](#).

Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1996, n. 293, S.O.

20. Destinazione delle aliquote alle regioni a statuto ordinario.

1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 1997 per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma il valore dell'aliquota calcolato in base all'articolo 19 è corrisposto per il 55% alla regione a statuto ordinario e per il 15% ai comuni interessati; i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni.

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1999, alle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno è corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti, anche l'aliquota destinata allo Stato [\(30\)](#).

2. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino più regioni, la quota di spettanza regionale è ripartita nella misura del 20% alla regione ove ha sede la eventuale centrale di raccolta e trattamento definitivo prima dell'avviamento al consumo, ancorché situata al di fuori del perimetro della concessione, e per la restante parte tra le regioni ove sono ubicati i pozzi collegati alla centrale, all'impianto di diretta utilizzazione, o alla rete di distribuzione, proporzionalmente al numero dei pozzi stessi e in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote. La ripartizione della quota di spettanza comunale è effettuata con gli stessi criteri nel caso di concessioni con impianti di coltivazione che interessino il territorio di più comuni.

3. Nei casi non previsti dal comma 2, decide il Ministero, sentita la Commissione di cui al comma 7 dell'articolo 19.

(30) Comma aggiunto dall'art. 7, L. 11 maggio 1999, n. 140 e poi così modificato dal comma 366 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

22. Destinazione delle aliquote relative a giacimenti nel mare territoriale.

1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 1997, l'aliquota in valore di cui all'articolo 19, quando è relativa a un giacimento situato in tutto o prevalentemente nel sottofondo del mare territoriale è per il 55% corrisposta alla regione adiacente.
2. Nel caso di giacimenti antistanti la costa di due regioni, la quota di spettanza regionale è ripartita nella misura del 50% alla regione ove ha sede l'eventuale centrale di trattamento, e per la restante parte in modo proporzionale al numero di piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili installate nel mare ad esse adiacente e in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote.
3. Nei casi non previsti dal comma 2, decide il Ministero, sentita la Commissione di cui al comma 7 dell'articolo 19.

LEGGE REGIONALE 17 agosto 2005, n. 13

Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)

(BUR n. 15 del 16 agosto 2005, supplemento straordinario n. 3)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 11 gennaio 2006, n. 1, 21 agosto 2006, n. 7, 11 maggio 2007, n. 9, 5 ottobre 2007, n. 22, 12 giugno 2009, n. 19, 26 febbraio 2010, nn. 7 e 8, 11 agosto 2010, n. 22, 29 dicembre 2010, n. 34, 27 aprile 2011, n. 15, 23 dicembre 2011, n. 47, 30 maggio 2012, n. 15, 28 giugno 2012, n. 27, 3 settembre 2012, n. 40, 13 gennaio 2014, n. 2, 27 dicembre 2016, n. 44 e 22 dicembre 2017, n. 54)

TITOLO I

(Disposizioni di carattere finanziario)

Articolo 1

1. Il termine di applicazione delle incentivazioni di cui all'art. 8 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, come modificato da ultimo *dall'art. 55, comma 1, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47* è fissato al 31 dicembre 2005¹.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma, quantificati in euro 11.800.000,00, si provvede mediante l'incremento per lo stesso importo dello stanziamento di cui all'UPB 4.3.02.02 (capitolo 43020209) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

3. Lo stanziamento previsto all'UPB 3.2.04.05 (capitolo 32040511) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2005, relativo alla realizzazione – per il tramite dell'Afor – di programmi triennali concernenti azioni di valorizzazione, salvaguardia, manutenzione, ripristino e recupero dei territori montani delle aree ricadenti nei comuni di Acri, Casabona, Fabrizia, Longobucco, Nardodipace, San Demetrio Corone, San Giovanni in Fiore e della Comunità Montana di Verbicaro da attuarsi ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8, è aumentato di euro 8.300.000,00.

4. Al fine di provvedere alla liquidazione ed al pagamento a saldo delle spese già sostenute negli anni 2003 e 2004 dai Comuni interessati per la realizzazione di progetti a sostegno dell'occupazione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la maggiore spesa di euro 2.000.000,00 con allocazione all'UPB 3.2.04.05 (capitolo 2323201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

Articolo 2

1. Alla copertura della spesa inerente al Servizio Sanitario Regionale derivante da atti giudiziali di pignoramento relativi all'anno 2004 si provvede con la quota parte delle entrate derivanti dai provvedimenti tributari assunti in materia di addizionale Irpef – ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 30 – disponibili all'UPB 6.1.01.01 (capitolo 61010120) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2005.

2. Al fine di garantire la copertura della spesa, diversa da quella inerente al Servizio Sanitario Regionale – derivante da atti giudiziali di pignoramento relativi all'anno 2004, di cui al residuo

¹Termine differito. Vedi LL.RR.1/2006; 9/2007;34/2010; 47/2011.

attivo accertato nel capitolo 60000033 dell'entrata del bilancio relativo all'esercizio finanziario 2005 – è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 5.000.000,00 con accantonamento nell'apposito fondo di riserva di cui all'UPB 8.2.01.04 (capitolo 82010408) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2005.

3. La Giunta regionale è autorizzata a disporre il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al precedente comma e la loro iscrizione nei corrispondenti capitoli di bilancio, al fine di regolarizzare le relative obbligazioni sulla base di formali comunicazioni da parte dell'Avvocatura regionale alla Ragioneria generale dei dati necessari per l'individuazione del beneficiario e della natura della spesa.

4. Al fine di procedere alla restituzione delle somme anticipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a valere sul FESR che, in sede di chiusura del Programma PIC PMI obiettivi 1, 2, 5b inerente al periodo 1994/1999, risultano trasferite in eccedenza rispetto al saldo riconosciuto dalla Commissione Europea – così come specificato nelle note del Ministero delle Attività produttive n. 9022 del 17 febbraio 2005 e n. 29120 del 16 maggio 2005 – è autorizzata la spesa di euro 4.079.823,34, con allocazione all'UPB 2.2.02.01 (capitolo 22020107) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

5. La Giunta regionale è autorizzata a concedere agli Enti Fiera della Calabria contributi una tantum per lo svolgimento delle attività statutarie per un importo complessivamente determinato in euro 500.000,00 ed allocato all'UPB 2.2.03.02 (capitolo 22030205) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

6. A valere sulle risorse allocate all'UPB 1.2.04.06 (capitolo 1009101) la somma di euro 100.000,00 è destinata ad iniziative rivolte alla valorizzazione ed alla gestione del patrimonio immobiliare della Regione.

Articolo 3

1. Al fine di favorire e facilitare gli scambi commerciali, politici e culturali tra i Paesi del Mediterraneo, la Regione Calabria aderisce all'Accordo di partnership proposto dall'Ansa per la partecipazione al progetto di comunicazione denominato "ANSAMED".

2. Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 100.000,00, allocata all'UPB 1.2.04.02 (capitolo 12040214) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

3. Per l'attuazione dell'articolo 7-bis della legge regionale 13 settembre 1999, n. 27, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 50.000,00, con allocazione all'UPB 1.2.03.01 (capitolo 12030110) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

Articolo 4

1. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento di capitale sociale della Società di Gestione Aeroporto dello Stretto "SO.G.A.S. Spa", è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 2.206.196,16, con allocazione all'UPB 2.3.05.01 (capitolo 23050105) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli interventi di cui al primo comma.

3. Al fine di promuovere con i vettori nazionali del trasporto ferroviario specifici accordi di programma che prevedano interventi formativi per giovani disoccupati finalizzati all'incremento dell'occupazione giovanile nel settore, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 100.000,00 allocata all'UPB 2.3.01.02 (capitolo 23010232) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

4. Per far fronte agli oneri derivanti da speciali prestazioni di servizio rese dai vettori del trasporto pubblico locale in occasione di manifestazioni di riconosciuto interesse regionale, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 50.000,00 allocata all'UPB 2.3.01.02 (capitolo 23010233) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

5. Per l'attuazione delle attività di programmazione volte al miglioramento dell'organizzazione del sistema regionale dei trasporti, è autorizzata la spesa di euro 500.000,00 con allocazione all'UPB. 2.3.01.02 (capitolo 23010234) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 2005.

Articolo 5

1. Per la progettazione di attività culturali e formative – da realizzare ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 – in collaborazione con le Università statali aventi sede nella Regione, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di Euro 200.000,00 con allocazione all'UPB 4.2.02.03 (capitolo 3313119) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

2. Al fine di concorrere al ripianamento del disavanzo di gestione accertato in sede di approvazione del bilancio 2004 della Società consortile per azioni "Consorzio per la promozione della cultura e degli studi universitari di Crotone", nei limiti della partecipazione posseduta dalla Regione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 106.294,37 con allocazione all'UPB 5.2.01.03 (capitolo 52010302) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

3. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli interventi di cui al secondo comma.

4. Per la progettazione di interventi di recupero e restauro e per la immediata messa in sicurezza di opere di particolare interesse turistico-culturale, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 500.000,00 allocata all'UPB 5.2.01.01 (capitolo 52010111) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

5. A valere sulle risorse stanziare per l'attuazione della legge regionale 19 aprile 1985, n. 16 – allocate all'UPB 5.2.01.02 (capitolo 3132101) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005 – ed in deroga alle procedure previste dalla stessa legge, la somma di euro 1.100.000,00 è destinata alla realizzazione di grandi eventi culturali di interesse regionale.

6. *(abrogato)*²

²Comma modificato dapprima dall'art. 20, comma 7, della l.r. 21 agosto 2006, n. 7 e successivamente abrogato dall'art. 7, comma 3, della l.r. 28 giugno 2012, n. 27. Il testo precedente era così formulato: «A valere sulle risorse stanziare per l'attuazione della legge regionale 26 aprile 1995, n. 31 – allocate all'UPB 5.2.01.01 (capitolo 3131204)

7. A valere sulle risorse stanziare per l'attuazione della legge regionale 19 aprile 1985, n. 16 – allocate all'UPB 5.2.01.02 (capitolo 3132101) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005 – ed in deroga alle procedure previste dalla stessa legge, la somma di euro 200.000,00 è destinata a titolo di ulteriore contributo straordinario all'Università della Magna Grecia di Catanzaro per l'organizzazione della mostra di interesse internazionale “Magna Grecia. Archeologia di un sapere”.

8. Al fine di assicurare continuità alle attività di alta formazione avviate dall'Università di Reggio Calabria presso il Polo Didattico Universitario del Centro di Ricerca Avanzata s.p.a. di Lamezia Terme, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di euro 250.000,00 allocata all'UPB. 2.2.04.03 (capitolo 22040312) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

9. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 300.000,00 – allocato all'UPB 2.2.04.03 (capitolo 22040313) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005 - al Centro Servizi Avanzati di Lamezia Terme per lo svolgimento delle attività statutarie.

10. La Giunta Regionale è autorizzata a concedere al “Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari della Locride”, con sede in Locri, un contributo straordinario per il sostegno delle attività di gestione di euro 30.000,00 allocato all'UPB 4.2.02.03 (capitolo 42020312) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2005.

Articolo 6

1. Al fine di garantire il funzionamento del Servizio di segnalazione di situazioni di emergenza ambientale dovute ad alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 100.000,00 con allocazione all'UPB 3.2.01.01 (capitolo 32010141) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2005.

2. L'autorizzazione di spesa prevista all'UPB 3.2.04.02 (capitolo 2141201) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 – relativa alla realizzazione di opere di pronto intervento per calamità naturali – è aumentata di euro 500.000,00.

3. L'autorizzazione di spesa prevista all'UPB 3.2.04.03 (capitolo 2112101) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 – relativa alle spese per manutenzione e riparazione delle opere idrauliche e per il servizio di piena – è aumentata di euro 500.000,00.

4. Al fine di provvedere alla liquidazione ed al pagamento a saldo di una parte degli impegni giuridicamente vincolanti assunti nel corso dell'esercizio finanziario 2004 oltre il limite dello stanziamento di competenza previsto per la gestione degli acquedotti regionali ed accertati con deliberazione della Giunta regionale n. 887 del 23 novembre 2004, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 1.000.000,00 – allocata all'UPB 3.2.05.01 (capitolo 32050128) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005 – da destinare prioritariamente alla copertura del debito nei confronti di Enel S.p.A per la fornitura di energia elettrica.

5. Per il cofinanziamento a carico del bilancio regionale degli interventi previsti dal protocollo di intesa del 17 dicembre 2004 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il S.I.I.T Sicilia-

dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005 – ed in deroga alle procedure previste dalla stessa legge, la somma di euro 700.000,00 è destinata alla realizzazione del Museo Regionale delle Arti Visive.».

Calabria e l'Assessorato ai Lavori Pubblici e all'Edilizia residenziale Pubblica della Regione Calabria – è autorizzata la spesa di euro 250.000,00 allocata all'UPB 3.2.03.01 (capitolo 32030134) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

6. La Giunta Regionale è autorizzata a concedere al Comune di Vibo Valentia un contributo di euro 180.000,00 – allocato all'UPB 3.2.03.01 (capitolo 32030135) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 - da destinare al risanamento ambientale e alla riqualificazione urbana della frazione "Marina" dello stesso Comune, danneggiata dal transito degli automezzi diretti ai depositi costieri di carburante.

7. Al fine di provvedere all'individuazione, lungo l'intero arco costiero regionale, di particolari manufatti edilizi che, per il loro impatto, possono essere considerati di particolare rilevanza ai fini di una non corretta utilizzazione del territorio calabrese (i cosiddetti "ecomostri", altre opere edilizie devastanti) e di predisporre gli eventuali necessari programmi per la loro demolizione, anche attraverso la loro rottamazione, nonché per la riqualificazione delle aree di risulta, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00, a valere sulle risorse allocate all'UPB. 3.2.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005, affidandone la realizzazione al Dipartimento "Gestione del Territorio".

Articolo 7

1. Al fine di consentire – ai sensi dell'art. 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 – l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere regionali nei confronti di cittadini, ed in particolare di bambini, provenienti da paesi extra-comunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie, la Regione Calabria aderisce al "Programma umanitario per ricoveri di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea – Protocollo operativo anno 2005".

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma, quantificati per l'esercizio finanziario 2005 in euro 500.000,00, si provvede con le risorse assegnate alla Regione Calabria ai sensi della legge 6 marzo 1998, n. 40 ed allocate all'UPB 6.1.03.06 (capitolo 4211147) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

3. Per la realizzazione di progetti di sperimentazione nel settore agricolo, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 300.000,00 con allocazione all'UPB 2.2.04.01 (capitolo 5112102) dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

4. Per lo svolgimento delle attività pluriennali relative ai piani "carni qualità" e latte qualità" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 1.000.000,00 con allocazione all'UPB 2.2.04.04 (capitolo 22040410) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

5. Per la liquidazione delle aliquote contributive maggiori previste per i lavori di adeguamento alle normative igienico-sanitarie di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 1095/2000, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 145.000,00 con allocazione all'UPB 2.2.04.04 (capitolo 22040411) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

6. Per far fronte alle spese di funzionamento della nuova sede di rappresentanza di Bruxelles, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 200.000,00, con allocazione all'UPB 1.1.01.02 (capitolo 11010210) dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

7. Lo stanziamento di cui all'UPB 6.2.01.02 (capitolo 62010203) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 – relativo all'erogazione dei servizi socio-assistenziali a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui alla legge regionale 8 agosto 1996, n. 21 – è aumentato di euro 500.000,00, di cui euro 200.000,00 per la copertura finanziaria delle rette relative al 3° e 4° trimestre 2004.

8. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 7 si fa fronte con le risorse allocate nella stessa UPB 6.2.01.02 (capitolo 4331105) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

Articolo 8

1. La Regione concorre alla organizzazione presso il polo didattico universitario di Vibo Valentia di un corso di laurea di primo livello in “Gestione dei rischi naturali”- istituito con Decreto Rettorale n. 130 del 10 dicembre 2001 ed afferente alla facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università della Calabria - e di due corsi di perfezionamento di durata annuale per 60 crediti formativi cadauno, riservati ai laureati di primo livello per consentirne l'accesso, senza debiti formativi, alla laurea di secondo livello in “Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio” e “Scienze Geologiche”.

2. *(abrogato)*.³

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimati per l'esercizio finanziario 2005 in euro 90.000,00 – allocati all'UPB 4.2.02.03 (capitolo 42020311) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio - si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti di cui alle UPB. 2.2.01.04 (Promozione turistica – capitolo 6133104), 5.2.01.02 (Promozione culturale – capitolo 3132101) e 5.2.01.02 (Contributi ai teatri delle Città capoluogo – capitolo 52010239) rispettivamente per euro 30.000,00 ciascuna.

Articolo 9

1. La Giunta regionale, al fine di promuovere ed incentivare misure concrete per garantire una maggiore sicurezza alle imprese commerciali ed artigiane aperte al pubblico che svolgono attività sottoposte al rischio criminalità, nonché alle imprese operanti nel settore turistico ed ai pubblici esercizi, concede contributi a fondo perduto per l'attuazione di interventi realizzati direttamente da commercianti, esercenti o artigiani, singoli o attraverso forme associate di piccoli o medi operatori, anche promossi dalle organizzazioni di categoria, relativi all'acquisto ed all'installazione di sistemi di sicurezza attivi e passivi interni alle imprese commerciali ed artigiane aperte al pubblico situate nel territorio della Regione Calabria.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta concede contributi, a titolo della regola comunitaria “de minimis” di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, nella misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili.

³Comma abrogato dall'art. 50, comma 1 della l.r. 12 giugno 2009, n. 19.

3. La Giunta Regionale stabilisce con propria deliberazione i criteri, le modalità ed i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi.

4. Per l'avvio delle attività di cui al presente articolo è previsto, per l'esercizio finanziario 2005, uno stanziamento di euro 20.000,00, allocato all'UPB. 2.2.02.01 (capitolo 22020108) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

Articolo 10

1. La Regione promuove lo sviluppo delle coste con interventi finalizzati a contrastare il fenomeno della erosione secondo principi di sviluppo sostenibile in funzione della tutela e della valorizzazione delle risorse strutturali ed ambientali.

2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma 1, la Regione assume il principio della pianificazione quale strumento necessario per attivare un'organica azione pluriennale attraverso l'approvazione da parte della Giunta regionale, *entro 180 giorni*⁴ dalla data di entrata in vigore della presente legge, del "Piano di gestione integrata", di seguito definito Piano, previa acquisizione del parere vincolante della competente Commissione permanente.

3. Il Piano adotta l'unità fisiografica al fine di individuare l'ambito di applicazione degli interventi. Per unità fisiografica si intende il tratto di litorale dove i materiali che formano o contribuiscono a formare la costa presentano movimenti confinati al suo interno o hanno scambi con l'esterno in misura non influenzata da quanto accade alla restante parte del litorale.

4. Il Piano costituisce lo strumento normativo, tecnico-operativo e finanziario mediante il quale sono programmati gli interventi diretti alla tutela e valorizzazione delle aree costiere e persegue le seguenti finalità:

a) verifica le condizioni attuali del litorale calabrese, in relazione ai fenomeni di erosione e di arretramento della linea di costa;

b) definisce, previa valutazione ambientale strategica di cui alla direttiva 2001\42\CE, un programma di interventi a medio e lungo termine per la difesa complessiva della costa, con la valutazione dei relativi costi;

c) definisce le modalità di monitoraggio delle dinamiche litoranee;

d) definisce la programmazione pluriennale degli interventi con indicazione dei costi e della copertura finanziaria cui concorrono lo Stato, la Regione, i Comuni ed i soggetti privati secondo le proprie capacità finanziarie.

5. Le azioni e gli interventi disciplinati dal Piano sono finalizzati:

a) alla difesa del litorale dall'erosione marina e al ripascimento degli arenili;

b) alla salvaguardia degli insediamenti civili, produttivi e delle infrastrutture purché gli strumenti di pianificazione vigenti non contengano precise scelte di delocalizzazione per il ripristino dell'originario stato naturale dei luoghi;

⁴ L'art. 28, comma 3, della l.r. 11 gennaio 2006, n. 1 proroga il termine al 30 settembre 2006.

c) alla riqualificazione ambientale dei tratti di costa emersa e sommersa.

6. Il Piano elabora, secondo il metodo della concertazione, un sistema tecnico di supporto alle decisioni per definire le priorità di intervento.

7. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative:

a) aggiornamento del Piano e del Sistema informativo territoriale di cui all'articolo 8 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19;

b) definizione di direttive e modalità operative da osservarsi nella realizzazione delle opere di difesa della costa e di ripascimento degli arenili;

c) autorizzazione degli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonché di immersione di materiali derivanti da attività di escavo di fondali marini, di fondali salamastri o di terreni litoranei emersi all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale);

d) funzioni e attività che, per loro natura o rilevanza, richiedono l'esercizio unitario a livello regionale;

e) azioni di monitoraggio con particolare riferimento alle modifiche indotte dagli interventi realizzati di difesa dall'erosione marina e di ripascimento del litorale.

8. I Comuni esercitano le seguenti funzioni amministrative:

a) progettazione e realizzazione delle opere di difesa della costa, avvalendosi, se necessario, delle forme associative previste dagli articoli 30 e seguenti del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), fatta eccezione per interventi di area vasta per i quali le funzioni amministrative, anche per le attività di cui alle successive lettere b) e c) del presente comma, sono esercitate dalle Province;

b) manutenzione delle opere di difesa della costa, con il concorso finanziario della Regione;

c) trasmissione periodica alla Regione dei dati informativi utili a implementare il Sistema Informativo Territoriale di cui all'articolo 8 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19.

9. In via sperimentale, la Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'approvazione di progetti-pilota finalizzati al ripascimento di arenili individuando almeno un sito per singolo territorio provinciale.

10. Per le finalità di cui al comma precedente, la Regione concede ai comuni interessati un contributo costante poliennale della durata massima di 25 anni, per la contrazione di mutui con gli Istituti di Credito abilitati il cui importo è pari all'80% della rata di ammortamento, ad eccezione dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, dei Comuni che versano in stato di dissesto finanziario o che non hanno rispettato il patto di stabilità, per i quali l'importo della rata è a totale carico della Regione.

11. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è disposta l'utilizzazione del limite di impegno complessivo di euro 1.000.000,00 - allocato all'UPB 3.2.03.01 (capitolo

32030130) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005 – già autorizzato con l'articolo 1 bis della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18.

12. E' abrogato l'articolo 1 bis della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18.

Articolo 11

1. Alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nella presente legge si provvede, per la quota parte corrispondente, con le maggiori risorse rese disponibili dalla manovra di assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e al bilancio pluriennale 2005-2007 approvata contestualmente alla presente legge ed attuata ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

TITOLO II (Disposizioni di carattere normativo)

Articolo 12

1. Per favorire le aggregazioni industriali, le innovazioni di prodotto e di processo, nonché il miglioramento delle condizioni di accesso al credito è istituito il Sistema Regionale della Moda quale sintesi delle specializzazioni produttive del settore tessile, abbigliamento, accessori in pelle e calzature. Il Sistema Regionale della Moda viene identificato con le aree geografiche che presentano una concentrazione di imprese nei settori individuati dalla presente disposizione, ricomprendendo anche le imprese che trasmettano formale comunicazione alla Regione Calabria – Assessorato all'Economia, secondo i modi e i termini stabiliti dalla Giunta regionale.

2. Gli aiuti alla base dell'azione di sistema sono definiti con apposito regolamento attuativo della Giunta regionale, in conformità alle norme europee in materia di aiuti e contenuto nella misura massima del 50% ESN + 15% ESL. La dotazione massima del 20% dell'investimento ritenuto ammissibile concorre al finanziamento delle spese di investimento comuni al sistema.

3. Sono condizioni vincolanti per la partecipazione al sistema l'adesione al meccanismo degli incentivi, l'impegno al cofinanziamento dell'intero progetto ed il mantenimento delle strutture comuni per un periodo non inferiore ad otto anni. E' fatto, inoltre, obbligo a chiunque utilizzi il rinveniente del sistema o vi faccia parte a pieno titolo, di provvedere all'etichettatura di prodotto ed all'indicazione della provenienza e della percentuale di lavorazione sul complessivo dei processi necessari realizzata nell'area beneficiata dagli aiuti.

4. La dotazione finanziaria per l'istituzione, il rafforzamento, la promozione e il finanziamento del sistema economico-produttivo della moda è determinata annualmente dalla Giunta regionale a valere sui fondi allocati alle UPB 2.1.01.01. (capitoli 6411201 e 6411202) e 2.2.02.02 (capitolo 6125201), nonché sulle ulteriori disponibilità di risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie pertinenti agli interventi delle presenti disposizioni. Tutti gli interventi già realizzati o programmati dalla Regione Calabria o da altri Enti, nel segmento tematico di intervento, sono fatti salvi e concorrono alla realizzazione del progetto integrato settoriale.

5. La Regione istituisce il Fondo per la competitività delle imprese a sostegno del Sistema Regionale della Moda. Il Fondo può agire sul costo del lavoro, in conformità alle norme europee in materia, d'intesa con il Ministero del Lavoro e in aggiunta alle azioni da quest'ultimo delineate, fiscalizzando gli oneri sociali delle imprese a decorrere dal terzo anno successivo alla data di entrata a regime delle imprese agevolate. Il fondo è dotato di risorse pari a tre annualità del costo del lavoro a carico delle imprese inserite nel sistema.

6. Nel caso di una accertata disparità di condizione per l'accesso al credito rispetto ad altre aree del Paese o Europee, la Regione Calabria può sostenere il circolante delle imprese agevolate a decorrere dalla data di entrata a regime e per un periodo non superiore ai tre anni.

Articolo 13

1. In sede di rimodulazione del Programma Operativo Regionale (POR) Calabria 2000-2006, la Regione è impegnata a reperire risorse finanziarie, in misura non inferiore a euro 10.000.000,00, da destinare al finanziamento delle istanze di agevolazioni previste dalle leggi 25 luglio 1952, n. 949 e 11 maggio 1981, n. 240, per "operazioni di credito e leasing agevolato", già pervenute ed istruite positivamente da Artigiancassa Spa, a valere sull'azione 4.1.a del medesimo Programma.

Articolo 14

1. All'articolo 7-bis, comma 3, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 27 è aggiunto il seguente periodo:

“Le unità organizzative della Regione Calabria nonché gli enti strumentali, in qualunque forma costituiti, sono obbligati ad avvalersi delle strutture e dei contratti della società per tutte le attività che la stessa esercita in base all'oggetto sociale. La società potrà altresì offrire, dietro corrispettivo, le medesime prestazioni e gli stessi servizi anche ad altri soggetti, pubblici e privati, purché in misura non prevalente rispetto alle attività svolte a favore dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali.”

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8, l'Arpacal è autorizzata a dare corso, nell'anno 2005, alle assunzioni programmate nell'anno 2004 sulla base del relativo piano triennale al fine di dare compiuta attuazione alla struttura organizzativa dell'Agenzia.

3. In concomitanza con la nomina dei Direttori Generali delle Aziende ospedaliere e delle Aziende Sanitarie locali, decadono tutte le nomine fiduciarie ed in particolare i direttori amministrativi e sanitari delle stesse Aziende. *La decadenza è estesa ai Responsabili dei dipartimenti sanitari e amministrativi e ai responsabili dei distretti sanitari territoriali.* Entro trenta giorni dalla nomina, i Direttori Generali devono provvedere al conferimento dei suddetti incarichi.⁵

4. All'art. 2 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 29, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

“4. Altresì la Regione riconosce le attività dell'Istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica sulla Dieta mediterranea e la Nutrigenomica, con sede a Reggio Calabria, anche per realizzare una banca dati sulla qualità degli alimenti della dieta mediterranea e studi e ricerche sulle patologie derivanti

⁵ La Corte Costituzionale, con sentenza n. 233/2006, dichiara l'illegittimità del presente comma limitatamente alle parole scritte in corsivo.

da una non sana alimentazione, trasferendone i risultati alle istituzioni formative ed ai settori della produzione alimentare.”

5. Nelle more dell’approvazione del nuovo “Piano Regionale dei Rifiuti” è sospesa la realizzazione del raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro.⁶

Articolo 15

1. Al fine di incentivare la distribuzione e la somministrazione dei prodotti tipici calabresi, le aree di servizio delle tratte autostradali della regione Calabria devono essere dotate di autonomi servizi per l'auto e per l'automobilista e di autonome attività commerciali integrative, nel rispetto delle superfici e degli indici di edificabilità, così come previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, della legge 28 dicembre 1999, n. 496.

2. Le autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande rilasciate dalla Regione ai sensi legge 25 agosto 1991, n. 287 e della legge 5 marzo 2001, n. 57, articolo 19, comma 1, lettera i), sono legate strettamente all'impianto e non possono essere cedute separatamente da quelle relative all'esercizio dell'attività di erogazione dei carburanti.

3. All'interno delle aree di servizio poste lungo le tratte autostradali della regione Calabria ovvero lungo i raccordi autostradali o ad essi assimilabili, dovranno essere riservati almeno 150 mq. di superficie coperta da destinarsi all’attività di vendita ed alla somministrazione prevalente di prodotti calabresi a denominazione di origine protetta e/o controllata nonché di prodotti tipici calabresi di cui sia identificata l’origine geografica attraverso un sistema di rintracciabilità ai sensi della normativa vigente in materia, nonché souvenir e prodotti artigianali di manifattura rigorosamente calabrese. Tali attività dovranno essere esercitate, ai sensi delle richiamate leggi n. 496/99 e n. 57/01, dai medesimi gestori delle attività di distribuzione di carburanti salvaguardando gli stessi ove esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma 3 e delle altre disposizioni normative, previdenziali ed economiche sancite negli accordi nazionali di categoria, nonché in caso di inserimento nei contratti che regolano la gestione di clausole in violazione di quanto previsto dalla presente norma, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, qualora il titolare della concessione non ottemperi alla richiesta di adeguamento entro 90 giorni dalla richiesta, la Regione Calabria dichiara la decadenza della concessione.

5. Il dipartimento “Economia” e il dipartimento “Agricoltura e Forestazione”, di concerto, curano il monitoraggio ed il controllo periodico delle attività di cui ai commi precedenti, ai fini della corretta applicazione della presente legge.

Articolo 16

1. Al fine di garantire il miglioramento della efficacia e della efficienza dell’azione amministrativa, la Giunta regionale è tenuta annualmente ad indicare ai dirigenti obiettivi di semplificazione dei procedimenti amministrativi in uso e di riduzione dei tempi di attraversamento delle varie fasi procedurali.

⁶ La Corte Costituzionale, con sentenza n. 284/2006, dichiara l’illegittimità del comma 5 del presente articolo.

2. I commi 4 e 4 bis dell'articolo 10 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 sono sostituiti dai seguenti:

“4. Il Presidente della Giunta regionale può conferire incarichi di funzione dirigenziale a tempo determinato, previa deliberazione della Giunta proposta dall'Assessore al Personale, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica, esclusi i comandi, dei dirigenti della Regione, ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere i termini di cui al precedente comma 2, lett. a). Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni pubbliche, in posizioni funzionali e in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

4.bis. I dipendenti della Regione Calabria incaricati ai sensi del precedente comma e dell'art. 10, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18 sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per il periodo di durata dell'incarico.

4.ter. Il conferimento, ai sensi del quarto comma, di incarichi di funzione dirigenziale generale non è computato ai fini del raggiungimento limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti della Regione”.

Articolo 17

1. E' istituito un fondo incentivante per il potenziamento delle strutture tributarie regionali e l'attività di contrasto all'evasione, alimentato *nel limite massimo dell'accantonamento dell'1 per cento*⁷ delle somme riscosse in via definitiva a seguito dell'attività di accertamento tributario *e dei procedimenti relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative*.⁸

*1 bis. Alla costituzione del fondo concorre, altresì, il risparmio di spesa derivante dalla internalizzazione di attività inerenti la riscossione tributaria precedentemente oggetto di appalto o accordo di servizi, nei limiti disciplinati con il regolamento di cui al comma 3. L'ammontare delle risorse derivanti da tale economia di spesa, calcolato con riferimento al costo delle lavorazioni esterne dell'anno precedente e certificato dal competente dirigente di settore, alimenta il fondo nei limiti massimi del 50 per cento del risparmio effettivamente conseguito. Tale quota non può comunque superare il 50 per cento della quota del fondo alimentata ai sensi del comma 1.*⁹

2. Tale fondo è utilizzato dalle strutture tributarie regionali per l'acquisto di attrezzature informatiche, per l'eventuale affidamento di incarichi di consulenza o l'assunzione, con rapporto a termine, di personale esterno alla P.A. e per tutti i dipendenti delle strutture tributarie regionali che abbiano conseguito gli obiettivi di produttività o di risultato.

⁷ L'art. 8, comma 1, della l.r. 27 dicembre 2016, n.44 sostituisce le parole “con l'accantonamento del 2 per cento” con le parole “nel limite massimo dell'accantonamento dell'1 per cento”.

⁸ Parole aggiunte dall'art. 11, comma 2 della l.r. 5 ottobre 2007, n. 22.

⁹ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della l.r. 22 dicembre 2017, n. 54.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma, la Giunta regionale approva il Regolamento di attuazione e di utilizzo del suddetto fondo.

Articolo 18

1. Per la trattazione degli affari connessi alla funzione prevista dall'articolo 35, comma 3, dello Statuto regionale, il Vice-Presidente si avvale della diretta collaborazione di un Ufficio di Gabinetto composto da un Responsabile e quattro unità di personale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 13 giugno 1996, n. 7, fermo restando che il relativo personale deve essere scelto tra i dipendenti del ruolo della Giunta o del Consiglio regionale.

Articolo 19

1. Ai fini di una puntuale applicazione dell'articolo 52 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 il Dipartimento Economia, in via straordinaria, è autorizzato a procedere al riaccertamento d'ufficio dei residui passivi e di quelli in perenzione amministrativa per i quali i dirigenti competenti non abbiano proceduto alla verifica della sussistenza dell'importo e del relativo debito.

2. A seguito delle operazioni contabili di cui al precedente comma, per gli eventuali danni alla finanza regionale derivanti dalla sussistenza di obbligazioni non comunicate dai dirigenti responsabili, è attivata la procedura di cui all'articolo 61 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Articolo 20¹⁰

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014, il valore dell'aliquota del prodotto ottenuto dalle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio di Crotone e nelle aree marine prospicienti lo stesso territorio, corrisposto alla Regione Calabria per le annualità 2014 e seguenti, ai sensi degli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 (Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi), è destinato alla realizzazione di un Accordo di programma fra la Regione e i Comuni di Crotone, Isola Capo Rizzuto, Cirò Marina, Strongoli, Crucoli, Cirò, Cutro e Melissa. L'Accordo, disciplinato dall'articolo 11 e seguenti della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria), è diretto allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche ed al miglioramento ambientale nei territori afferenti i Comuni indicati.

¹⁰**Comma 2 aggiunto dall'art. 5, comma 6 della l.r. 26 febbraio 2010, n. 8 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 3, della l.r. 30 maggio 2012, n. 15. Ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 1, della l.r. 13 gennaio 2014, n. 2 che sostituisce l'intero articolo 20. Il testo precedente era così formulato: "Art. 20 – 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005 il valore dell'aliquota del prodotto ottenuto dalle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio di Crotone e nelle aree marine prospicienti lo stesso territorio, corrisposto alla Regione Calabria per le annualità 2004 e seguenti, ai sensi degli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e successive modifiche e integrazioni, è destinato alla realizzazione di un Accordo di programma fra la Regione e i Comuni di Crotone, Isola Capo Rizzuto, Cirò Marina, Strongoli, Crucoli, Cirò, Cutro e Melissa. L'Accordo, disciplinato dall'art. 11 e seguenti della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, è diretto allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche e al miglioramento ambientale nei territori afferenti i Comuni indicati. 2. Nelle more della realizzazione dell'Accordo di Programma, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare, su richiesta dei Comuni interessati, le somme relative alle annualità 2004, 2005 e 2006 nonché 2007, 2008."**

2. Per le annualità dal 2004 al 2013 comprese, la Giunta regionale definisce criteri e modalità di ripartizione del fondo ai Comuni sopra indicati, fermo restando le percentuali delle aliquote precedentemente stabilite. Il fondo è, comunque, destinato ad incrementare i bilanci di previsione degli enti locali interessati, per essere destinato al finanziamento di progetti rivolti allo sviluppo dell'occupazione, al supporto di attività economiche ed al miglioramento ambientale del territorio.

Articolo 21

1. All'art. 19 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, così come sostituito dall'articolo 37-bis, comma 8, della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 sono apportate le seguenti modifiche e/o integrazioni:

al comma 2

a. al secondo periodo, le parole "...20 per cento dell'impegno definitivo." sono sostituite dalle parole "...30 per cento del costo dell'intervento.";

b. il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Successivamente le risorse saranno trasferite, eventualmente in ratei, sulla base di stati di avanzamento comunicati dall'Ente attuatore evidenziando l'utilizzo di almeno il 40 per cento del trasferimento precedente."

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2-bis:

"Alle unità organizzative della Regione preposte alla erogazione delle anticipazioni a fronte di stati di avanzamento è fatto obbligo di provvedere entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta avanzata dall'Ente attuatore. Le eventuali responsabilità derivanti dal mancato rispetto dei termini indicati sono a carico del dirigente responsabile dell'unità organizzativa preposta."

2. All'articolo unico, comma 1, della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 le parole da "...per spese..." a "...stessa..." sono abrogate.

Articolo 22

1. La Giunta regionale, tramite il competente Dipartimento Organizzazione, Personale e Logistica, nell'ambito delle attività di formazione a favore dei dipendenti della Regione è autorizzata a svolgere le medesime attività anche a favore del personale degli Enti locali e degli Enti sub-regionali.

2. I conseguenti maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma sono posti a carico degli stessi enti beneficiari.

Articolo 23

1. In conformità all'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)", al fine di consentire l'effettuazione delle spese del servizio sanitario regionale per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e di fronteggiare la temporanea carenza di liquidità derivante dalla

parziale erogazione da parte dello Stato delle risorse spettanti alla Regione in base ai riparti del Fabbisogno del Servizio Sanitario di parte corrente per gli anni 2003 e 2004 approvati con delibere CIPE 8/2003 e 26/2004 e dai ritardi nell'erogazione da parte dello Stato delle risorse relative ai gettiti aggiuntivi delle manovre fiscali approvate dalla Regione per gli anni 2003 e 2004 sull'addizionale regionale all'IRPEF, la Giunta regionale è autorizzata a far ricorso, sul mercato finanziario, ad operazioni di provvista finanziaria a breve termine, correlate alle somme dovute dallo Stato e non ancora erogate alla Regione. L'esposizione derivante dalle operazioni di provvista finanziaria non può comunque superare complessivamente i 350 milioni di euro.

2. Il rimborso delle operazioni di provvista di cui al comma 1 può avvenire in concomitanza con l'erogazione da parte dello Stato dei corrispondenti finanziamenti, e i relativi oneri fanno carico all'UPB 6.1.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione.

Articolo 24¹¹

1. Gli organi di indirizzo politico della Regione effettuano le nomine che necessitano dell'intesa o del concerto di altre autorità od amministrazioni secondo le procedure specificate nei successivi commi.

2. Il Presidente della Giunta regionale o, se la nomina è di competenza consiliare, il Presidente del Consiglio regionale, comunicano, all'autorità od alla amministrazione preposte ad esitare l'intesa o il concerto, una terna di soggetti in possesso dei requisiti per l'assunzione dell'incarico.

3. L'autorità o l'amministrazione destinatarie della comunicazione, nel termine di 20 giorni dalla stessa, fanno pervenire, al Presidente della Giunta od al Presidente del Consiglio, il gradimento su almeno uno dei nominativi proposti. Decorso infruttuosamente il detto termine, l'autorità regionale competente provvede alla nomina, nell'ambito dei soggetti inseriti nella terna.

4. Il gradimento perfeziona l'intesa o il concerto e costituisce titolo per la successiva nomina dell'interessato.

5. Il gradimento può essere ricusato se uno o tutti i nominativi proposti sono privi dei necessari requisiti di professionalità e competenza. In tal caso, il Presidente della Giunta, ovvero il Presidente del Consiglio regionale, procedono a comunicare una nuova terna, che non può includere soggetti per i quali il gradimento è stato precedentemente ricusato.

6. Se il rifiuto non è adeguatamente motivato ai sensi del precedente comma, l'autorità regionale competente effettua egualmente la nomina, nell'ambito della terna proposta.

7. Per le nomine di competenza della Giunta regionale, spetta al Presidente individuare i soggetti da inserire nella terna e proporre il soggetto da nominare.

Articolo 25

1. Nelle more della completa attuazione delle norme contenute nella legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, l'approvazione degli strumenti urbanistici e delle relative varianti, da parte della

¹¹ La Corte Costituzionale, con sentenza n. 233/2006, dichiara l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui si applica anche alla nomina del direttore generale di azienda ospedaliero-universitaria.

Regione, avviene con decreto assunto dal dirigente generale del competente dipartimento della Giunta regionale, sulla scorta delle risultanze della precedente istruttoria.

Articolo 26

1. Le procedure di aggiudicazione delle opere e delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale sono regolate dalle norme contenute nel decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, che viene espressamente recepito nell'ordinamento giuridico della Regione, nei limiti della competenza regionale.¹²

2. In ogni caso, per l'individuazione del contraente generale, è necessario adottare il procedimento di evidenza pubblica.

3. Le opere e le infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale sono individuate annualmente dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare. Il parere si intende acquisito in senso favorevole, decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Consiglio regionale.

4. Per l'anno 2005, le opere e le infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale sono definite entro il 30 settembre 2005, senza necessità di parere.

Articolo 27¹³

1. Al fine di consentire un'adeguata partecipazione della Regione Calabria al sistema delle Conferenze Stato – Regioni (Conferenza delle Regioni, Conferenza Stato – Regioni e Conferenza Unificata), la Giunta regionale è autorizzata a costituire, presso gli uffici della Delegazione di Roma, un'apposita struttura ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7.

2. *Altra struttura, formata fino ad un massimo di sei componenti, di cui due anche esterni alla pubblica Amministrazione, è costituita dal Dipartimento della Presidenza, per assolvere stabilmente alle funzioni di coordinamento delle Commissioni delle Conferenze delle Regioni e delle Province Autonome, di volta in volta affidate alla Regione Calabria¹⁴.*

3. Per assicurare la mobilità dei membri della Giunta e del Consiglio, nonché dei dirigenti della Regione, nella Città di Roma, la Giunta regionale può autorizzare il responsabile della Delegazione di Roma alla stipula di apposite convenzioni.

¹² Interpretazione autentica - l'art. 26 della l.r. 11 gennaio 2006, n. 1 prevede che: "Nell'articolo 26, comma 1, della L.R. 17 agosto 2005, n. 13 le parole "procedure di aggiudicazione" devono essere intese come "procedimento amministrativo tramite il quale il committente sceglie il contraente per la conclusione del contratto di affidamento a contraente generale e il procedimento amministrativo tramite il quale il committente sceglie il contraente per la conclusione del contratto di concessione di costruzione e gestione. La Giunta regionale è autorizzata ad acquisire, anche in via temporanea, le quote di partecipazione che gli enti strumentali devono dismettere in attuazione del disposto dell'art. 32 della L.R. 17 agosto 2005, n. 13".

¹³ Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l.r. 3 settembre 2012, n. 40, l'articolo 27 della presente legge è abrogato alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare delle strutture ausiliarie prevista dall'art. 1, comma 1, della l.r. 40/2012.

¹⁴ Comma sostituito dall'art. 16, comma 1 della l.r. 11 agosto 2010, n. 22; precedentemente così recitava: «2. Altra analoga struttura può essere costituita dalla Giunta regionale presso il Dipartimento delle Politiche dell'Ambiente, per le esigenze sottese al Coordinamento unico delle politiche ambientali nazionali».

Articolo 28

1. È approvata l'istituzione dell'organismo pagatore regionale, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 16 del 26 gennaio 2005. In attuazione delle esigenze di semplificazione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge regionale 8 luglio 2002, n. 24, e per assicurare un rapido adeguamento alle sopravvenienze della normativa comunitaria, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare eventuali modifiche allo Statuto allegato alla menzionata deliberazione.

Articolo 29

1. E' istituito il Centro integrato di Cardiocirurgia con sede centrale a Catanzaro ed articolato nella sezione territoriale di Cosenza. Esso è formato dalle UU.OO. di cardiocirurgia ubicate presso il S. Anna Hospital di Catanzaro, le Aziende Ospedaliere Mater Domini (CZ) ed Annunziata (CS) che funzionano quale centro unico in rete. Lo stesso, oltre ad espletare l'attività chirurgica di elezione propria di ogni Unità Operativa costituente, garantisce, con tutte le sue articolazioni territoriali, lo stand-by cardio-chirurgico di supporto alle attività di emodinamica e Cardiologia Interventistica. La Giunta Regionale, entro i 90 giorni dall'entrata in vigore del Piano Regionale Sanitario, approverà apposito Regolamento finalizzato alla definizione dell'assetto organizzativo e del funzionamento del Centro. E' istituita, altresì, presso l'Azienda Ospedaliera "Bianchi – Melacrino – Morelli" di Reggio Calabria l'UU.OO. di Cardiologia Interventistica – Cardiocirurgia con la dotazione di posti letto per come previsto nelle relative tabelle del PRS.

2. Le ATERP sono autorizzate ad utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni degli alloggi in quote pari all'80 % per il risanamento finanziario e per il 20% da destinare al reinvestimento in edifici e aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché opere di urbanizzazione socialmente rilevanti.

Articolo 30

1. All'art. 4 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 20 è inserito il seguente sesto alinea: - "Carnevale del Pollino" con sede nel Comune di Castrovillari per l'attuazione delle finalità e delle iniziative che persegue statutariamente ed in particolare per la realizzazione del "Carnevale del Pollino", nel rispetto della storia e delle tradizioni popolari che contraddistinguono tale manifestazione e per il prestigio nazionale e internazionale che riveste. Entro il 31 gennaio di ciascun anno la Fondazione è tenuta a presentare al Dipartimento Regionale "Istruzione e Cultura" la relazione annuale sulle attività svolte nell'anno precedente con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese sostenute, nonché allegare il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario.

Articolo 31

1. All'articolo 7, comma 4, secondo periodo, della legge regionale 16 febbraio 2005, n. 2 le parole "30.09.2005" sono sostituite dalle parole "31.12.2005".¹⁵

¹⁵ Per l'ulteriore proroga del termine vedi l'art. 23, comma 2, della l.r. 11 gennaio 2006 e poi l'art. 31, comma 8, della l.r. 21 agosto 2006, n. 7.

2. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 22, così come modificato dall'articolo 8 ter della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, è sostituito dal seguente comma: "4. La Coordinatrice è designata dal Consiglio regionale nella persona di una Consigliera regionale".

3. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, si interpreta nel senso che l'inciso "comunque organizzati in impresa", è riferito esclusivamente ai "soggetti" e non anche alle pubbliche amministrazioni.

4. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 le parole "di entrata in vigore della stessa legge n. 560" sono sostituite dalle seguenti: "del 30 giugno 2005".

5. Alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 13, articolo unico, comma 2, dopo la parola "267" sono aggiunte le seguenti parole: "e quelli non in regola con il patto di stabilità ai sensi e per gli effetti della legge n. 311/2004".

6. All'articolo 37 bis della legge regionale del 17 ottobre 1997, n. 12 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1

- le parole "periodo 1981 – 1997" sono modificate con le parole "periodo 1981 – 2004".
- le parole "31 dicembre 1998" sono sostituite con le parole "30 giugno 2006".

al comma 2

- le parole "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2006".

Articolo 32

1. E' fatto divieto agli enti strumentali regionali di partecipare a società di capitali, consorzi o fondazioni.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli organi di amministrazione degli enti strumentali devono proporre alla Giunta Regionale un piano di dismissione delle partecipazioni possedute che deve essere attuato entro e non oltre i successivi quattro mesi dall'avvenuta approvazione da parte della stessa Giunta Regionale.

Articolo 33

1. Al fine di salvaguardare il patrimonio bovino da latte della regione Calabria, ai produttori titolari di quantitativo di riferimento individuale, con azienda ubicata nella regione Calabria, il trasferimento in altre Regioni e Province Autonome è consentito entro il limite massimo del 50% del quantitativo riferito al periodo di commercializzazione 2005 – 2006.

2. E' sospesa la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di smaltimento e stoccaggio di rifiuti solidi urbani sito in Reggio Calabria, frazione di Sambatello, località "Cartiera", di cui all'Ordinanza del

Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nel territorio della Regione Calabria n. 1963 del 29 luglio 2002, sino all’approvazione ed attuazione del nuovo piano Regionale di Gestione dei rifiuti, di cui all’art. 22, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, ed all’art. 84 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.¹⁶

3. Lo stanziamento di cui all’UPB 2.2.01.04 (capitolo 6133103) dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all’anno 2005 e successivi – inerente alle attività di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 6 – è destinato per almeno il 30% alla promozione ed incentivazione dei flussi turistici e culturali Grecia – Magna Grecia tramite le vie del mare.

Articolo 34¹⁷

1. Ai sottosegretari istituiti con legge regionale 19 gennaio 2010, n. 3, si applica il regime di incompatibilità previsto per gli assessori ed il trattamento indennitario è fissato nella misura del 70 per cento di quello degli assessori.

2. Il Presidente della Giunta regionale, per attuare gli indirizzi politici del programma di governo, può delegare ai sottosegretari anche funzioni di collegamento con il Consiglio regionale o altre autorità.

3. Le indennità a qualunque titolo corrisposte agli assessori esterni e ai sottosegretari sono a carico del bilancio della Giunta regionale.

Articolo 35

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

¹⁶ La Corte Costituzionale, con sentenza n. 284/2006, dichiara l’illegittimità del presente comma.

¹⁷ Articolo sostituito dall’art. 1, comma 5 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 7.

Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19

Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso.¹

(BUR n. 94 dell'11 settembre 2001)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 21 agosto 2006, n. 7, 11 maggio 2007, n. 9, 12 dicembre 2008, n. 40, 6 aprile 2011, n. 11, 5 luglio 2017, n. 29 e 21 dicembre 2018, n. 48)

TITOLO I

Il procedimento amministrativo

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1²

(Finalità)

1. La presente legge detta disposizioni relative al procedimento amministrativo ed al diritto di accesso, con l'obiettivo di semplificare, snellire e rendere celere l'azione amministrativa regionale, in attuazione delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché dei principi desumibili dallo Statuto regionale e dalla legislazione statale.

Art. 2³

¹ L'art. 1, comma 1, della l.r. 5 luglio 2017, n. 29 sopprime le parole "Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria."

² Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, della l.r. 5 luglio 2017, n. 29; precedentemente così recitava: "Art. 1 (Finalità) - 1. La presente legge detta disposizioni relative al procedimento amministrativo ed al diritto di accesso in attuazione delle leggi 7 agosto 1990, n. 241, 8 marzo 1999, n. 50 e 24 novembre 2000, n. 340, disciplinando, altresì, la pubblicazione degli atti regionali o di interesse regionale nel Bollettino Ufficiale della Regione."

³ Articolo sostituito dall'art. 3, comma 1, della l.r. 5 luglio 2017, n. 29; precedentemente così recitava: "Art. 2 (Ambito di applicazione e qualificazione dell'attività amministrativa) - 1. La presente legge disciplina l'attività amministrativa della Regione, nonché degli Enti, Istituti o Aziende da essa dipendenti o strumentali, con esclusione degli Enti pubblici economici. 2. Le seguenti disposizioni si applicano altresì ai procedimenti disciplinari, ai procedimenti concorsuali per l'accesso ai pubblici uffici, ai procedimenti di controllo sugli atti degli Enti locali e ai procedimenti contrattuali, in quanto compatibili con le specifiche discipline che li riguardano. 3. Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi previsti dalle leggi regionali di settore, e compatibili con le procedure fissate dalla presente legge. 4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti, Istituti o Aziende di cui al primo comma, provvedono con proprio regolamento ad adeguare le rispettive normative alle disposizioni in essa contenute. 5. L'attività amministrativa regionale è improntata a criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, e il procedimento amministrativo deve svolgersi in modo sollecito e snello. Esso non può essere aggravato con l'introduzione di adempimenti non previsti dalle leggi e dai regolamenti, se non per straordinarie e motivate esigenze emerse nel corso dell'istruttoria. 6. Ai fini di cui al precedente comma 5, la Regione, nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni contenute nei commi da 1 a 6 dell'art. 20 della Legge 59 del 1997, adotta regolamenti che si conformano ai seguenti criteri: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura; b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima Amministrazione; d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi ed accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda a esigenze di semplificazione e conoscibilità

(Ambito di applicazione e qualificazione dell'attività amministrativa)

1. La presente legge disciplina l'attività amministrativa della Regione, degli enti, istituti o aziende da essa dipendenti o strumentali, nonché, in quanto applicabile, degli enti pubblici economici dipendenti dalla Regione.

2. È fatta salva la disciplina dei procedimenti amministrativi prevista dalle leggi regionali di settore, ove compatibile con i principi della presente legge.

3. L'attività amministrativa regionale è improntata a criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di proporzionalità, di pubblicità e di trasparenza. Il procedimento non può essere aggravato con l'introduzione di adempimenti non previsti dalle leggi e dai regolamenti, se non per straordinarie e motivate esigenze emerse nel corso dell'istruttoria.

4. Ai fini di cui al comma 3, la Regione adotta regolamenti che si conformano ai seguenti criteri:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi ed accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda a esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; f) trasferimento a organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo; h) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario; i) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'Amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati; l) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio; m) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustificano una difforme disciplina settoriale.”.

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

f) trasferimento a organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

h) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

i) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

l) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

m) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustificano una differente disciplina settoriale.

Art. 3

(Procedure amministrative)

1. Le procedure di un provvedimento amministrativo regionale sono l'insieme di atti e di operazioni tra loro collegati e preordinati all'adozione, da parte dell'Amministrazione regionale, di un atto amministrativo finale.

2. Gli atti e le operazioni di un procedimento amministrativo regionale, possono essere posti in essere anche da soggetti diversi dall'Amministrazione regionale, cui compete l'adozione dell'atto finale.

CAPO II

Competenze e responsabilità del procedimento

Art. 4⁴

⁴ **Articolo sostituito dall'art. 4, comma 1, della l.r. 5 luglio 2017, n. 29; precedentemente così recitava:** "Art. 4 (Responsabile del procedimento) - 1. La responsabilità dei procedimenti amministrativi regionali è assegnata ai servizi sulla base degli atti che definiscono le competenze analitiche delle strutture organizzative della Regione. 2. Il responsabile del servizio, competente per materia, individua per ciascun provvedimento, o per tipi omogenei di provvedimento, l'unità operativa cui il procedimento fa capo. Responsabile del procedimento è il funzionario preposto a tale unità operativa. 3. Il responsabile del servizio può assumere personalmente la responsabilità operativa del procedimento sin dall'inizio o in un momento successivo, per ragioni di coordinamento o di buon andamento dell'azione amministrativa. Può altresì, per motivate esigenze di servizio, conferire la responsabilità del procedimento ad un funzionario diverso da quello individuato ai sensi del comma 2. 4. Nel caso di mancata assegnazione il dirigente del servizio è responsabile del procedimento. 5. Per i procedimenti in cui intervengono più unità organizzative di più

(Responsabile del procedimento)

- 1. La responsabilità dei procedimenti amministrativi regionali è assegnata al settore, ovvero ad altra articolazione amministrativa prevista nella struttura organizzativa dell'ente, sulla base delle regole che ne definiscono le competenze.*
- 2. Il responsabile del settore, ovvero di altra articolazione amministrativa, competente per materia individua per ciascun provvedimento, o per categorie di provvedimenti, l'unità operativa cui il procedimento fa capo. Responsabile del procedimento è il funzionario preposto a tale unità operativa.*
- 3. Il responsabile del settore, ovvero di altra articolazione amministrativa, può assumere personalmente la responsabilità del procedimento sin dall'inizio o in un momento successivo, per ragioni di coordinamento o di buon andamento dell'azione amministrativa. Può altresì, per motivate esigenze di servizio, conferire la responsabilità del procedimento ad un funzionario diverso da quello individuato ai sensi del comma 2.*
- 4. Ove manchi l'individuazione di cui al comma 2, il dirigente del settore, ovvero di altra articolazione amministrativa, è responsabile del procedimento.*
- 5. Per i procedimenti in cui intervengono più settori, o più articolazioni amministrative, ciascuno di essi è responsabile per gli atti di competenza e per il tempo agli stessi assegnato.*
- 6. La responsabilità del procedimento decorre, per ciascun settore, o altra articolazione amministrativa, dalla data di ricevimento della istanza.*

Art. 5

(Compiti del responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento:

- a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'adozione del provvedimento;*
- b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria;*
- c) chiede il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di dichiarazioni o di istanze erronee o incomplete; può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;*
- d) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi⁵;*
- e) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;*

servizi, ciascuna unità è responsabile per gli atti di competenza e per il tempo alla stessa assegnato per lo svolgimento degli adempimenti di propria spettanza. 6. La responsabilità di ciascuna unità organizzativa decorre, per il servizio, dalla data di assunzione della istanza al proprio protocollo e per l'ufficio e le unità operative dal momento dell'assegnazione della domanda agli stessi.”.

⁵ **L'art. 5, comma 1, lett. a), della l.r. 5 luglio 2017, n. 29 sopprime le parole “di cui al successivo articolo 24”.**

f) predisporre il calendario di incontri con i destinatari del provvedimento ed eventuali controinteressati al fine di concludere gli accordi di cui all'art. 11, comma 1 bis della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni;

g) adotta, ove ne abbia competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.

2. Qualora non sia competente all'adozione del provvedimento finale, il responsabile del procedimento, completata l'istruttoria, trasmette il fascicolo:

a) alla Segreteria della Giunta regionale, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla prevista scadenza dei termini, quando si tratti di provvedimenti di competenza della Giunta regionale e del suo Presidente;

b) al Presidente del Consiglio regionale, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla prevista scadenza dei termini, quando si tratti di provvedimenti di competenza dell'Ufficio di Presidenza e del Presidente del Consiglio regionale;

c)⁶al dirigente, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla prevista scadenza dei termini, per i provvedimenti di loro competenza.

3. *L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone le ragioni nel provvedimento.*⁷

4. *Nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento, o l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 10 bis della l. 241/1990,*⁸

5. *(abrogato).*⁹

Art. 6¹⁰

⁶ L'art. 5, comma 1, lett. b), della l.r. 5 luglio 2017, n. 29 sopprime le parole "all'Assessore ovvero".

⁷ Comma sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. c), della l.r. 5 luglio 2017, n. 29; precedentemente così recitava: "3. Quando la natura o la complessità del procedimento lo richiedano, in relazione all'ampiezza ed alla rilevanza degli interessi collettivi coinvolti, il responsabile del procedimento indice la conferenza di servizi nei casi di cui al comma 1 dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990; ovvero rappresenta all'Assessore competente la necessità di indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dei commi 2 e seguenti dell'art. 14 della medesima legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni; in tal caso la conferenza è indetta dal Presidente della Giunta su proposta dell'Assessore competente.".

⁸ Comma sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. c), della l.r. 5 luglio 2017, n. 29; precedentemente così recitava: "4. Il responsabile del procedimento rappresenta altresì all'Assessore competente l'esigenza di convocare un'audizione pubblica secondo quanto stabilito nell'art. 17 della presente legge.".

⁹ Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. d), della l.r. 5 luglio 2017, n. 29; precedentemente così recitava: "5. Il responsabile del procedimento risponde della correttezza, della tempestività e della qualità del proprio operato al responsabile dell'ufficio o del servizio di appartenenza.".

¹⁰ Articolo sostituito dall'art. 6, comma 1, della l.r. 5 luglio 2017, n. 29; precedentemente così recitava: "Art. 6 (Procedimenti di competenza di più Servizi o Uffici - 1. Qualora un procedimento già gestito in sequenza successiva da due o più servizi o unità operative, il responsabile dell'intero procedimento provvede a comunicarne agli interessati la sequenza delle fasi e le strutture che in esso intervengono. 2. Il responsabile del procedimento, ha il dovere di seguirne le fasi che non rientrano nella sua diretta competenza dando impulso all'azione amministrativa e ripartendo i tempi a disposizione di ciascuna unità operativa. 3. Per le fasi del procedimento che non rientrino nella sua diretta disponibilità, il responsabile del procedimento risponde limitatamente ai compiti previsti dai precedenti commi. 4. La

(Conflitto di interessi)

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

CAPO III

Partecipazione al procedimento amministrativo – Accordi di programma

Art. 7

(Avvio del procedimento)

1. Qualora non sussistano specifiche ragioni d'impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, il responsabile dello stesso, entro dieci giorni dalla sua designazione, comunica, con le modalità previste nel successivo art. 8, l'avvio del procedimento:

- a) ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;
- b) ai soggetti che per specifiche disposizioni di legge debbono intervenire nel procedimento.

2. Analoga comunicazione con le stesse modalità di cui all'articolo 8, il responsabile del procedimento è tenuto a fornire ai soggetti individuati o facilmente individuabili nel corso della attività istruttoria ai quali si ritiene che il provvedimento finale possa arrecare pregiudizio.

3. E' fatta salva, ai sensi di legge, la facoltà dell'Amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1, provvedimenti cautelari.

Art. 8

(Modalità della comunicazione di avvio del procedimento)

1 Il responsabile del procedimento provvede a dare notizia ai soggetti di cui all'articolo 7 dell'avvio del procedimento stesso, ove possibile in via telematica e, comunque, con mezzo idoneo a garantire la prova della ricezione.¹¹

2. La comunicazione è personale e deve indicare:

- a) il settore o articolazione amministrativa competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) il responsabile del procedimento;
- d) la struttura in cui si può prendere visione degli atti;
- e) la data entro la quale, secondo i termini previsti, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
- f) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza.¹²

Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, emanano le opportune istruzioni per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo. ”.

¹¹Comma sostituito dall' art. 7, comma 1, della l.r. 5 luglio 2017, n. 29; precedentemente così recitava: “1. Il responsabile del procedimento provvede a dare notizia ai soggetti di cui all'art. 7 dell'avvio del procedimento stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. ”.

3. Qualora per il numero o l'incertezza dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, gli elementi di cui al 2 o comma saranno resi noti mediante forme di pubblicità di volta in volta individuate dal responsabile del procedimento.

4. L'omissione della comunicazione dell'avvio del procedimento o dell'indicazione degli elementi di cui al comma 2 può essere fatta valere come vizio dell'atto finale solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

5. La comunicazione dell'avvio di un procedimento volto alla revoca o all'annullamento di un precedente provvedimento autorizzatorio o concessorio, ovvero all'emanazione di provvedimenti limitativi o estintivi di diritti o costitutivi di obblighi, quando siano rivolti a destinatari individuati o individuabili, devono indicare, oltre agli elementi previsti dal comma 2 del presente articolo, i fatti che giustificano la determinazione a procedere.

Art. 9

(Intervento nel procedimento e modalità)

1. I titolari di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento¹³ hanno diritto di intervenire nel procedimento:

a) prendendo visione degli atti del procedimento, salvo quelli per i quali è espressamente prevista la esclusione dall'accesso dalla legge n. 241 del 1990, nonché di quelli di cui all'articolo 32 della presente legge;

b) presentando memorie scritte e documenti contenenti osservazioni e proposte che il responsabile del procedimento ha l'obbligo di valutare e di prendere in considerazione solo ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento e siano presentati non oltre dieci giorni prima della scadenza del termine previsto per la conclusione dello stesso, indicando comunque nella motivazione le ragioni dell'accoglimento o della reiezione degli stessi;

c) assistendo, personalmente o mediante un proprio rappresentante delegato per iscritto, alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti ai fini della decisione.

2. Sull'ammissibilità dell'intervento decide il responsabile del procedimento, valutata l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. Ove la normativa regionale preveda, senza ulteriori precisazioni, l'acquisizione di valutazioni o pareri da parte di soggetti collettivi di natura privata ai fini dell'emanazione di un atto amministrativo, gli stessi vengono acquisiti dal responsabile del procedimento che assegna a tal fine un congruo termine. In caso di superamento del termine assegnato, il provvedimento è adottato indipendentemente dall'acquisizione delle valutazioni o dei pareri.¹⁴

¹²Comma sostituito dall' art. 7, comma 1, della l.r. 5 luglio 2017, n. 29; precedentemente così recitava: "2. La comunicazione è personale e deve indicare: a) il servizio competente; b) l'oggetto del procedimento promosso; c) l'unità operativa e il dipendente responsabile del procedimento; d) la struttura in cui si può prendere visione degli atti."

¹³ L' art. 8, comma 1, lett. a), della l.r. 5 luglio 2017, n. 29 sopprime le parole "in corso".

¹⁴Comma sostituito dall' art. 8, comma 1, lett. b), della l.r. 5 luglio 2017, n. 29; precedentemente così recitava: "3. Ove la normativa regionale preveda, senza ulteriori precisazioni, l'acquisizione di valutazioni o pareri da parte di soggetti collettivi di natura privata ai fini dell'emanazione di un atto amministrativo, gli stessi vengono acquisiti dal

Art. 10¹⁵
(Casi di esclusione)

1. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano nei confronti dell'attività finalizzata alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano, altresì, ai procedimenti tributari, per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano.

CAPO III bis
Semplificazione amministrativa¹⁶

Art. 11¹⁷

responsabile del procedimento che assegna a tal fine un congruo termine, decorso inutilmente il quale, il procedimento continua indipendentemente dall'acquisizione delle valutazioni o dei pareri. I pareri e le valutazioni possono essere acquisiti anche informalmente; in tal caso il provvedimento finale dà atto, in premessa, all'avvenuta valutazione. Gli organismi che hanno espresso la valutazione possono unire documenti e memorie per precisare le proprie determinazioni.”.

¹⁵**Articolo sostituito dall' art. 9, comma 1, della l.r. 5 luglio 2017, n. 29; precedentemente così recitava:** “Art. 10 (Accordi con gli interessati) - 1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 9, comma 1, lett. b), l'Amministrazione regionale può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo. 2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. 3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi. 4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione regionale recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato. 5. Nel rispetto della legge, le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.”.

¹⁶**Capo aggiunto dall' art. 10, comma 1, della l.r. 5 luglio 2017, n. 29.**

¹⁷**Articolo sostituito dall' art. 11, comma 1, della l.r. 5 luglio 2017, n. 29; precedentemente così recitava:** “Art. 11 (Accordo di programma) - 1. L'accordo di programma può essere concluso quando sia necessaria l'azione integrata e coordinata di Regione, Enti Locali, altre Amministrazioni ed Enti pubblici, nei seguenti casi: a) per la definizione e l'approvazione di progetti di opere pubbliche di competenza della Regione, nonché degli Enti di cui all'art. 2, comma 1 della presente legge; b) per la definizione e la realizzazione di una o più opere, interventi o programmi di intervento. 2. L'accordo di programma regola gli impegni assunti con consenso unanime dai soggetti pubblici interessati, stabilisce tempi e modalità di realizzazione, le attività di competenza, tempi e modalità di finanziamento. 3. Qualora l'accordo di programma di cui al comma 1, lett. b) preveda opere, interventi, o programmi di intervento per la cui realizzazione sia necessario anche l'intervento di soggetti privati, l'accordo di programma ne dà atto e può prevedere la contestuale o successiva sottoscrizione di accordi, ai sensi dell'art. 11 della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, tra le Amministrazioni pubbliche partecipanti all'accordo di programma e competenti all'emanazione di atti autorizzativi, concessori o di assenso comunque denominati ed i soggetti privati interessati. Tali accordi, che possono essere sostitutivi degli atti autorizzativi, concessori o di assenso comunque denominati, ovvero determinarne il contenuto discrezionale, stabiliscono altresì gli impegni assunti dai soggetti privati, tra i quali, in particolare, il rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con la previsione di idonee garanzie per i casi di inadempimento. 4. L'accordo di programma, deve contenere: a) la individuazione dei lavori, delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento da realizzare; b) gli specifici obblighi e adempimenti nell'ambito delle rispettive competenze, dei soggetti pubblici partecipanti; i risultati da raggiungere, i tempi di attuazione, gli aspetti finanziari e ogni altra necessaria od opportuna modalità operativa; c) qualora l'accordo preveda impegni finanziari a carico dei soggetti partecipanti, esso deve dare atto della copertura finanziaria ovvero indicare i mezzi per farne fronte; d) i soggetti incaricati della vigilanza sull'esecuzione dell'accordo; e) l'indicazione del funzionario

(Conferenza di servizi- Valutazioni ambientali)

1. Alla conferenza di servizi si applica la disciplina di cui agli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990.
2. Ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA) si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). La Giunta regionale, con proprio regolamento, disciplina le relative procedure.

Art. 12¹⁸
(Riunione decisoria)

1. Qualora nel medesimo procedimento siano coinvolte, a qualsiasi titolo, ed anche nell'ambito di un sub-procedimento, due o più articolazioni amministrative della Regione, responsabile dell'intero procedimento è il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale.
2. Il responsabile del procedimento indice apposita riunione con i dirigenti delle articolazioni amministrative interessate, ai fini dell'acquisizione delle determinazioni o valutazioni necessarie all'adozione del provvedimento finale. Qualora al procedimento debbano partecipare commissioni, comitati o altri organismi collegiali, ciascuno di essi designa un proprio rappresentante per la partecipazione alla riunione e per l'esternazione in tale sede delle determinazioni o valutazioni preventivamente assunte dall'organismo medesimo.
3. Nel caso di mancata partecipazione alla riunione di uno dei soggetti di cui al comma 2, il dirigente generale del dipartimento cui tale soggetto afferisce adotta ogni opportuno provvedimento onde consentire l'adozione del provvedimento finale. I soggetti chiamati ad esprimere le determinazioni o valutazioni di propria competenza sono responsabili per ogni inerzia o comportamento che impedisca o ritardi l'adozione del provvedimento finale.
4. La riunione decisoria deve concludersi, improrogabilmente, entro i termini di conclusione del procedimento. La determinazione conclusiva motivata della riunione, consacrata nel verbale contestualmente redatto, tiene luogo delle determinazioni o valutazioni di cui al comma 2.

responsabile dell'attuazione dell'accordo; le modalità del controllo ai fini dell'attuazione dell'accordo, i provvedimenti sanzionatori da adottarsi in caso di inadempimento, inerzia o ritardo; f) l'eventuale ricorso a procedimenti di arbitrato con la specificazione delle modalità di composizione e di nomina del collegio arbitrale; g) le eventuali variazioni di atti di programmazione o pianificazione territoriale determinate dall'accordo di programma; h) l'eventuale effetto sostitutivo delle concessioni edilizie, di cui all'art. 27, comma 4, Legge 8 giugno 1990, n. 142 ed ogni eventuale altro effetto sostitutivo di atti amministrativi, secondo le disposizioni della presente legge. 5. L'accordo di programma può prevedere, inoltre, misure organizzative idonee a consentire un adeguato svolgimento delle conseguenti attività attuative da parte di tutte le amministrazioni interessate, con particolare riguardo ai Comuni di minori dimensioni demografiche. 6. La disciplina degli accordi di programma regionale di cui al presente articolo, ai sensi di legge, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi e programmi di intervento di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della legge 127/1997. ”.

¹⁸ **Articolo sostituito dall' art. 12, comma 1, della l.r. 5 luglio 2017, n. 29; precedentemente così recitava:** “Art. 12 (Procedimento) - 1. Il procedimento per la conclusione dell'accordo di programma regionale si articola nelle seguenti fasi: a) promozione dell'accordo mediante convocazione di una conferenza istruttoria; b) svolgimento della conferenza istruttoria dei soggetti partecipanti; c) firma dell'accordo; d) approvazione dell'accordo mediante atto scritto; e) pubblicazione. 2. Restano ferme le ulteriori eventuali fasi procedurali relative al controllo preventivo di legittimità sugli atti, in conformità con la normativa vigente. ”.

5. Qualora, in ipotesi eccezionali derivanti da particolare complessità del procedimento, non sia possibile l'acquisizione contestuale delle determinazioni o valutazioni di cui al comma 2, le stesse vengono acquisite con modalità telematiche. Il responsabile del procedimento ripartisce i tempi a disposizione di ciascuna articolazione amministrativa, fermo restando il termine finale di conclusione del procedimento.

6. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, emanano le opportune direttive per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 13¹⁹

(Intese e accordi con altre amministrazioni- Accordo di programma)

1. Anche al di fuori delle ipotesi di conferenza di servizi, la Regione può concludere con le altre amministrazioni pubbliche accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ai sensi dell'articolo 15 della l. 241/1990.

2. Gli accordi di cui al comma 1 e quelli disciplinati dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), aventi esclusivamente natura politico-istituzionale, e ogni altra intesa di analogo contenuto, sono sottoscritti dal Presidente della Giunta regionale e dai legali rappresentanti degli altri soggetti pubblici e privati che ne sono parti. In ogni altra ipotesi, gli accordi sono sottoscritti dal dirigente competente per materia, previa adozione delle necessarie determinazioni amministrative.

3. L'accordo di programma è stipulato nelle ipotesi e con le modalità previste dall'articolo 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 14²⁰

¹⁹ **Articolo sostituito dall' art. 13, comma 1, della l.r. 5 luglio 2017, n. 29; precedentemente così recitava:** "Art. 13 (Soggetti promotori) - 1. L'accordo di programma regionale, anche su richiesta di una o più delle altre amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, della presente legge o soggetti pubblici interessati, è promosso dalla Regione, dalle Province o dai Comuni, in relazione alla competenza primaria o prevalente sui lavori, sulle opere, sugli interventi o sui programmi di intervento da realizzare. 2. L'accordo di programma regionale che produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso dei Comuni interessati, è adottato con atto formale del Presidente della Giunta regionale. 3. L'accordo di programma regionale è promosso dalle amministrazioni di cui al primo comma, rispettivamente a cura del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia o del Sindaco. 4. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla promozione dell'accordo di programma previa deliberazione della Giunta regionale. 5. Con la deliberazione di cui al comma precedente, la Giunta regionale approva le finalità dell'accordo di programma, individua le strutture organizzative regionali che in rapporto all'oggetto dell'accordo e ai suoi effetti, devono essere coinvolte nella fase istruttoria e la struttura organizzativa responsabile del procedimento. 6. Il Sindaco ed il Presidente della Provincia, provvedono alla promozione dell'accordo di programma in conformità al proprio ordinamento interno. 7. Nei casi di cui al precedente comma, il Presidente della Giunta regionale partecipa alla conferenza istruttoria previa deliberazione della Giunta."

²⁰ **Articolo sostituito dall' art. 14, comma 1, della l.r. 5 luglio 2017, n. 29; precedentemente così recitava:** "Art. 14 (Promozione e modalità) - 1. La promozione dell'accordo di programma regionale consiste nella convocazione della conferenza istruttoria di cui al successivo comma 5. 2. Nella convocazione della conferenza, sono indicati: a) i lavori, le opere, gli interventi o i programmi di intervento oggetto dell'accordo; b) le competenze di ciascuno dei soggetti invitati in ordine all'oggetto dell'accordo; c) ogni altro elemento utile ai fini della valutazione della proposta di accordo; d) il funzionario responsabile del procedimento. 3. Qualora l'accordo proposto produca gli effetti di atti

(Accordi con gli interessati)

1. Anche in accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 9, comma 1, lettera b), l'amministrazione regionale può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero in sostituzione di questo, ai sensi dell'articolo 11 della l. 241/1990.

Art. 15²¹

(Segnalazione di inizio attività- Silenzio assenso)

amministrativi per i quali la normativa vigente prevede adempimenti istruttori obbligatori, nella convocazione devono altresì essere indicati tali adempimenti, con la specificazione di quelli eventualmente già compiuti e di quelli ancora da compiersi. 4. Alla convocazione della conferenza istruttoria sono allegati i documenti già in possesso dell'Amministrazione proponente, relativi agli elementi di cui al precedente comma. 5. Alla conferenza istruttoria partecipano i legali rappresentanti, ovvero altri soggetti legittimati in conformità alle disposizioni dell'ordinamento interno, dell'Amministrazione promotrice e delle altre Amministrazioni e Enti pubblici convocati. 6. La conferenza, accertato l'interesse dei soggetti partecipanti a procedere alla conclusione dell'accordo e la competenza dei medesimi in rapporto agli impegni da sottoscrivere, verifica gli adempimenti di cui all'art. 12 prendendo atto di quelli già compiuti e dettando le modalità per quelli ancora da compiere. 7. Della conferenza viene redatto apposito verbale, a cura del responsabile del procedimento, dal quale devono risultare i soggetti presenti, le determinazioni assunte in ordine alla prosecuzione del procedimento per la conclusione dell'accordo di programma ed i tempi e le modalità di espletamento degli eventuali adempimenti istruttori necessari. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti. 8. Il verbale della conferenza è allegato all'accordo di programma. 9. Nel caso in cui per la realizzazione dei lavori, delle opere, interventi o programmi di intervento previsti nell'accordo di programma, sia necessario acquisire intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta o assensi comunque denominati da parte dei soggetti partecipanti all'accordo di programma o da parte di altre amministrazioni pubbliche, in luogo della conferenza istruttoria disciplinata dal presente articolo, l'Amministrazione che promuove l'accordo di programma provvede alla convocazione di una conferenza dei servizi con le modalità di cui all'articolo 24 della presente legge.”.

²¹ **Articolo sostituito dall' art. 15, comma 1, della l.r. 5 luglio 2017, n. 29; precedentemente così recitava:** “Art. 15 (Firma, approvazione e pubblicazione dell'accordo di programma regionale) - 1. Il responsabile del procedimento, verificato il compimento degli eventuali adempimenti istruttori, provvede ad inviare ai legali rappresentanti di tutte le amministrazioni ed Enti pubblici partecipanti, il testo definitivo dell'accordo di programma. Ai fini del compimento degli atti istruttori di competenza regionale, è sempre convocata, prima della firma dell'accordo, una apposita conferenza dei servizi alla quale partecipano le strutture organizzative regionali coinvolte nel procedimento. Il verbale della conferenza dei servizi interna dà atto dell'attività istruttoria svolta dalle singole strutture organizzative regionali e si esprime sul testo definitivo dell'accordo. 2. L'accordo di programma è firmato dai legali rappresentanti delle amministrazioni ed Enti pubblici partecipanti. 3. Nel caso in cui l'accordo di programma produca l'effetto di variazione di uno o più atti di programmazione o pianificazione territoriale, i legali rappresentanti delle amministrazioni ed Enti pubblici partecipanti devono firmare anche gli allegati cartografici eventualmente necessari per legge. 4. L'accordo di programma, in relazione all'Amministrazione che lo ha promosso, è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, o con atto del Presidente della Provincia, o con atto del Sindaco. 5. L'accordo di programma regionale e l'atto di approvazione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'accordo di programma regionale comincia a produrre i suoi effetti dal giorno successivo alla pubblicazione. 6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'Amministrazione regionale e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. 7. L'atto di approvazione dell'accordo di programma regionale ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste. Tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni. 8. L'accordo di programma regionale può essere modificato con le stesse procedure previste per la sua decisione e da parte degli stessi soggetti che lo hanno sottoscritto. 9. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, agli accordi di programma e ai patti territoriali di cui all'articolo 1 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, agli accordi di programma relativi agli interventi previsti nei programmi e nei piani approvati dalla Commissione di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, nonché alle sovvenzioni globali di cui alla normativa comunitaria.”.

1. Nei casi in cui l'esercizio di un'attività privata e, comunque, imprenditoriale, commerciale o artigianale sia subordinata ad autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli, si applicano gli articoli 19 e 19 bis della l. 241/1990, comunque nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

2. Fatta salva sia l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione dell'azione amministrativa volte a prevedere specifiche forme di silenzio assenso per privati e imprese, sia l'applicazione del comma 1, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento nei casi, in presenza dei presupposti e con i limiti previsti dall'articolo 20 della l. 241/1990, nonché dalla normativa di settore.

Art. 16²²

²² **Articolo sostituito dall' art. 16, comma 1, della l.r. 5 luglio 2017, n. 29; precedentemente così recitava:** "Art. 16 (Variazione di atti di programmazione e pianificazione territoriale – Vigilanza sull'esecuzione dell'accordo – Accordi di programma interregionali) - 1. L'accordo di programma può determinare la variazione degli strumenti urbanistici dei Comuni che hanno sottoscritto l'accordo, salvo ratifica da parte dei rispettivi consigli comunali entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Qualora la variazione degli strumenti urbanistici comunali comporti la necessità di adeguare anche gli strumenti di programmazione o di pianificazione di altre amministrazioni firmatarie, l'accordo deve essere ratificato anche dagli organi consiliari delle stesse, entro 30 giorni dalla sottoscrizione. La mancata ratifica comporta la decadenza dell'accordo. Intervenuta la ratifica, l'accordo è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 2. L'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento agli altri soggetti istituzionali interessati si intende assolto con la convocazione della conferenza dei servizi a cui devono essere invitati, oltre ai soggetti partecipanti all'accordo di programma tutte le amministrazioni competenti a deliberare l'atto o gli atti di programmazione o pianificazione territoriale che si intendono variare, nonché quelle competenti ad esprimere su di essi pareri, intese, nulla osta o assensi comunque denominati. 3. Nel caso in cui il procedimento di formazione dell'atto o degli atti di programmazione o pianificazione territoriale che si intendono variare, preveda, in corrispondenza di una sua qualsiasi fase, la possibilità della presentazione di osservazioni da parte di altri soggetti interessati, il verbale della conferenza di cui al comma precedente, il testo dell'accordo di programma da sottoscrivere e tutti gli allegati, anche cartografici, sono depositati presso la sede delle amministrazioni che hanno approvato gli atti di programmazione o pianificazione territoriale che si intendono variare. 4. Il deposito dura 20 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della relativa comunicazione. Durante il deposito tutti gli interessati possono prendere visione degli atti e, entro i 20 giorni successivi alla scadenza dei termini di deposito, presentare osservazioni. 5. Decorso il termine per la presentazione di osservazioni, nel caso in cui ne siano state presentate, i soggetti che hanno partecipato alla conferenza dei servizi sono nuovamente convocati a cura del Presidente della Giunta regionale al fine di esaminare le osservazioni pervenute. Qualora unanimemente i soggetti convocati confermino l'accordo o, in accoglimento delle osservazioni, decidano di modificarlo, si procede alla firma dell'accordo di programma da parte dei soggetti interessati. 6. L'accordo di programma deve essere ratificato a pena di decadenza entro 30 giorni dalla firma, da parte degli organi consiliari delle amministrazioni dei cui atti di programmazione e di pianificazione territoriale si determina la variazione. 7. L'accordo di programma e l'accordo di pianificazione, una volta intervenuta la ratifica, sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. 8. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma regionale e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti locali interessati, nonché, nel rispetto della legge, dal Commissario del Governo nella Regione o dal Prefetto nella Provincia interessata se all'accordo partecipano Amministrazioni statali o Enti pubblici nazionali. 9. Allorché, ai sensi dell'art. 34, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'intervento o il programma regionale di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma regionale è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza. Il collegio di vigilanza di cui al comma 8 è, in tal caso, presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le Regioni che hanno partecipato all'accordo interregionale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 8 al commissario del Governo ed al Prefetto.

(False attestazioni)

1. *Con la segnalazione, la denuncia o la domanda presentate ai sensi dell'articolo 15 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non si realizzano effetti permissivi o conformativi e non è ammessa sanatoria.*
2. *Le sanzioni amministrative previste in caso di svolgimento di attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione, o in difformità da esso, si applicano anche nei riguardi di coloro i quali svolgano attività di cui all'articolo 15 in mancanza dei requisiti prescritti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.*

Art. 17²³

(Audizioni pubbliche)

- [**1. Nei procedimenti di competenza della Giunta regionale, qualora sia opportuno un esame preventivo e contestuale dei vari interessi pubblici e privati coinvolti, fermi restando i termini di conclusione dei procedimenti stabiliti nel successivo art. 19, l'Assessore competente può proporre al Presidente di promuovere un'audizione dei soggetti interessati a norma del presente articolo.
2. L'audizione si svolge mediante discussione in apposita riunione pubblicamente convocata dall'Amministrazione proponente alla quale possono prendere parte le amministrazioni pubbliche, le organizzazioni sociali e di categoria, le associazioni ed i gruppi portatori di interessi collettivi o diffusi, che vi abbiano interesse.
3. La convocazione dell'audizione è resa nota mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima.
4. L'Assessore competente individua, con proprio decreto, i soggetti ammessi a partecipare e, qualora una richiesta di partecipazione debba essere respinta per difetto di interesse, ne dà motivata comunicazione.
5. Nei quindici giorni precedenti l'audizione il fascicolo comprendente tutti gli elementi già acquisiti nel corso del procedimento, ad eccezione di quelli considerati riservati per legge, rimane depositato nel luogo indicato nell'avviso.
6. I soggetti comunque interessati possono presentare osservazioni e documenti in vista dello svolgimento dell'audizione.
7. Lo svolgimento dell'audizione e le sue conclusioni vengono documentate in apposito verbale a cura del responsabile del procedimento. Il provvedimento conclusivo del procedimento dà atto dell'avvenuto espletamento dell'audizione.]

Art. 18²⁴

(Casi di esclusione)

²³ Articolo abrogato dall' art. 35, comma 1, della l.r. 5 luglio 2017, n. 29.

²⁴ Articolo abrogato dall' art. 35, comma 1, della l.r. 5 luglio 2017, n. 29.

1. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della Regione e degli Enti amministrativi, Istituti o Aziende da essa dipendenti, finalizzata alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali vigono le particolari norme che ne regolano la formazione.

2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari, per i quali restano parimenti in vigore le particolari norme che li regolano.]

CAPO IV *Durata del procedimento*

Art. 19 *(Termini per la conclusione del procedimento)*

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente a un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, l'amministrazione regionale ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso ed entro termini certi e predeterminati.²⁵

2. Se per un determinato procedimento il termine non sia stabilito dalle specifiche disposizioni che lo regolano, esso deve concludersi entro:

- a) centoventi giorni, ove la deliberazione finale sia di competenza del Consiglio regionale su proposta della Giunta;
- b) novanta giorni, ove il provvedimento finale sia di competenza della Giunta regionale ovvero dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio;
- c) sessanta giorni, ove il provvedimento finale sia di competenza del Presidente della Giunta o del Presidente del Consiglio regionale;
- d) trenta giorni, ove il provvedimento finale sia di competenza²⁶ dei dirigenti.

3. *(abrogato)*.²⁷

4. Il superamento del termine comunque non assolve l'Amministrazione dall'obbligo di adottare il provvedimento amministrativo finale ancorché in ritardo.

Art. 20 *(Obbligo della motivazione)*

1. Ogni provvedimento o altro atto amministrativo deve essere motivato.

²⁵ Comma sostituito dall' art. 17, comma 1, lett. a), della l.r. 5 luglio 2017, n. 29; precedentemente così recitava: "1. L'Amministrazione regionale è tenuta a concludere i procedimenti amministrativi entro termini certi e predeterminati."

²⁶ L' art. 17, comma 1, lett. b), della l.r. 5 luglio 2017, n. 29 sopprime le parole "dell'Assessore o".

²⁷ Comma abrogato dall' art. 17, comma 1, lett. c), della l.r. 5 luglio 2017, n. 29; precedentemente così recitava: "3. Quando si tratti di procedimenti in cui i provvedimenti finali sono di competenza di amministrazioni diverse dalla Regione, il termine per la conclusione del procedimento di competenza regionale è stabilito in sessanta giorni."

2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche e il processo logico attraverso il quale, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, si è determinata la decisione dell'Amministrazione regionale.

*2 bis. In caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, l'amministrazione regionale conclude il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.*²⁸

3. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e quelli a contenuto generale.

4. La motivazione può essere omessa quando le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'Amministrazione purché esso sia indicato e reso disponibile attraverso il diritto di accesso.

Art. 21

(Decorrenza e sospensione dei termini)

1. *Nei procedimenti avviati su domanda degli interessati, il termine decorre dalla data di assunzione al protocollo generale dell'ente.*²⁹

2. Nei procedimenti d'ufficio il termine decorre dalla data di adozione dell'atto formale di iniziativa assunto dagli organi regionali ovvero dal dirigente responsabile della struttura organizzativa competente, a seguito dell'atto o del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

3. Il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso:

a) nei casi in cui per la prosecuzione del procedimento debba essere compiuto un adempimento da parte dell'interessato, per il tempo impiegato per tale adempimento;

b) nei casi in cui debba essere sentito obbligatoriamente un organo consultivo, per il tempo massimo indicato dal comma 1 e dal comma 4 dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e comunque nel rispetto dei termini massimi stabiliti dall'art. 17, comma 24, della legge 127/97, ovvero per il tempo assegnato, alle autorità preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini per esprimere i pareri di loro competenza. Qualora il parere richiesto ad altri organi dell'Amministrazione sia di tipo consultivo e questi non lo hanno reso entro il termine comunicato alle stesse o non siano state rappresentate esigenze istruttorie aggravate, l'Amministrazione regionale procede indipendentemente dalla acquisizione del parere.

La previsione del presente comma non trova applicazione nel caso di pareri che debbono essere rilasciati da Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. Nel caso in cui l'organo adito dall'Amministrazione regionale abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine comunicato dal medesimo organo consultivo è interrotto per una sola volta ed il parere è reso definitivamente entro 15 gg. dalla ricezione degli elementi istruttori da parte dell'Amministrazione regionale;

²⁸ Comma inserito dall' art. 18, comma 1, della l.r. 5 luglio 2017, n. 29.

²⁹ Comma sostituito dall' art. 19, comma 1, lett. a), della l.r. 5 luglio 2017, n. 29; precedentemente così recitava: "1. Nei procedimenti avviati su domanda degli interessati, il termine decorre dalla data di assunzione al protocollo del servizio competente della domanda. Se è prevista una data entro la quale le domande devono essere presentate, il termine decorre da tale data.".

c) nei casi in cui debbano essere obbligatoriamente acquisite valutazioni tecniche di Enti o organi appositi per il tempo massimo necessario alla loro acquisizione, secondo quanto previsto dall'art. 17 della legge n. 241 del 1990. Ove l'ente o l'organismo competente a dare le valutazioni tecniche richieste dall'Amministrazione regionale, non accorda le sue valutazioni ovvero gli stessi non rappresentino esigenze istruttorie o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'Amministrazione pubblica o ad Enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti e dipartimenti universitari. Tale disposizione non trova applicazione in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale e della salute dei cittadini. Nel caso in cui l'ente od organo adito dall'Amministrazione regionale abbia rappresentato esigenze istruttorie alla Amministrazione procedente, si applica quanto previsto dalla lettera b) del comma 3 del presente articolo;

*d) salvo quanto previsto dall'articolo 17 bis della l. 241/1990, qualora debbano essere obbligatoriamente acquisiti al procedimento atti di altre amministrazioni, per il tempo necessario alla formazione di tali atti, in relazione ai termini applicabili ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge;*³⁰

e) nei procedimenti in cui la Giunta deve provvedere acquisendo il previo, eventuale, parere della competente commissione consiliare, per il tempo necessario all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quaranta giorni; decorso tale termine, la Giunta procede indipendentemente dall'acquisizione del parere;

f) per il tempo di trenta giorni dalla richiesta al competente settore³¹ – che è tenuto a provvedere entro tale termine – di annotazioni, registrazioni o visti sui provvedimenti che comportino impegno di spesa o abbiano comunque rilevanza contabile.

*f bis) per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.*³²

4. Della sospensione deve essere data comunicazione agli interessati a cura del responsabile del procedimento con le modalità previste dall'art. 8 della presente legge.

Art. 22 (Proroga dei termini)

1. I termini fissati ai sensi dell'art. 19 possono essere prorogati per sopraggiunte esigenze istruttorie per una sola volta e per non più di trenta giorni.

2. La proroga è disposta con atto motivato del responsabile del procedimento, previo assenso del responsabile del settore o dell'articolazione amministrativa competente³³. Dal momento in cui lo

³⁰ Lettera sostituita dall' art. 19, comma 1, lett. b), n. 1), della l.r. 5 luglio 2017, n. 29; precedentemente così recitava: “d) per il tempo necessario all'acquisizione di atti di altre Amministrazioni che debbano essere acquisiti al procedimento nei termini stabiliti da dette Amministrazioni ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990;”.

³¹ L' art. 19, comma 1, lett. b), n. 2), della l.r. 5 luglio 2017, n. 29 sostituisce la parola “servizio” con la parola “settore”.

³² Lettera inserita dall' art. 19, comma 1, lett. b), n. 3), della l.r. 5 luglio 2017, n. 29.

schema di provvedimento viene trasmesso dal responsabile del procedimento all'organo cui compete l'adozione dell'atto finale, la proroga è disposta da quest'ultimo.

3. Della proroga deve essere data comunicazione agli interessati a cura del responsabile del procedimento, con le modalità previste dall'art. 8 della presente legge.

Art. 23

(Procedimenti aventi ad oggetto benefici finanziari)

1. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad Enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione, nelle forme previste per i provvedimenti di carattere generale, dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione stessa deve attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1, deve risultare dai provvedimenti finali relativi agli interventi previsti nel medesimo comma.

3. Nel caso in cui il provvedimento finale abbia ad oggetto un beneficio finanziario, la cui concessione sia subordinata all'esistenza di sufficienti disponibilità in relazione al numero delle richieste presentate, ove il procedimento non possa concludersi favorevolmente per l'indisponibilità dei necessari mezzi finanziari entro il termine previsto per la sua conclusione, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le ragioni che rendono momentaneamente impossibile l'attribuzione del beneficio.

4. *(abrogato)*.³⁴

5. Nei provvedimenti finalizzati all'erogazione di ausili finanziari, comunque denominati, il mandato di pagamento deve essere emesso entro sessanta giorni dalla richiesta di emissione del titolo di pagamento.

6. Qualora il pagamento non abbia potuto essere disposto entro il termine di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento, entro cinque giorni successivi, comunica agli interessati le cause del ritardo ed il termine previsto per la concreta erogazione; che non può comunque superare i trenta giorni successivi.

Art. 24³⁵

(Conferenza di servizi – Valutazioni di impatto ambientale)

[1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'Amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

³³ L' art. 20, comma 1, della l.r. 5 luglio 2017, n. 29 sostituisce la parola "servizio" con le parole "settore o dell'articolazione amministrativa competente".

³⁴ Comma abrogato dall' art. 21, comma 1, lett. a), della l.r. 5 luglio 2017, n. 29; precedentemente così recitava: "4. La domanda, comunque, conserva la sua validità.".

³⁵ Articolo abrogato dall' art. 35, comma 1, della l.r. 5 luglio 2017, n. 29.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'Amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti.
3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati.
In tal caso, la conferenza è indetta dall'Amministrazione o, previa informale intesa, da una delle Amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra Amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più Amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'Amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale in materia di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.).
6. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità, su motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tal caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.
7. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico regionale, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette Amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.
8. Nel caso in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 6, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

9. Nei casi di cui ai commi 6, 7, 8, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

10. Nel caso di cui al comma 7, il responsabile unico del procedimento trasmette alle Amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse Amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'Amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

11. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.

12. La convocazione della prima riunione della conferenza dei servizi deve pervenire alle Amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le Amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tal caso, l'Amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

13. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dei commi 6, 7, 8 e 9, le Amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 14. Decorso inutilmente tali termini, l'Amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 22, 23 e 24 del presente articolo.

14. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'Amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.

15. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 23 del presente articolo nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica.

16. Ogni Amministrazione convocata partecipa alla conferenza dei servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

17. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata e non abbia notificato all'Amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della

determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

18. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.

19. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.

20. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nel Bollettino regionale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

21. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle Amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

22. Se una o più Amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'Amministrazione procedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dal comma 13, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva.

23. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione è rimessa ai competenti organi collegiali esecutivi degli Enti territoriali, i quali deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia o il Sindaco, valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

24. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art. 5, comma 2, lett. c bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

25. Nell'ambito del trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e delle successive norme regionali di attuazione, agli Enti destinatari del trasferimento, come Amministrazioni procedenti, sono conferiti altresì tutti i compiti di natura consultiva, istruttoria e preparatoria connessi all'esercizio della funzione trasferita, anche nel caso di attività attribuite dalla legge ad uffici ed organi di altre Amministrazioni. Tale disposizione non si applica ove si tratti di funzioni attribuite da specifiche norme di legge ad autorità preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute; in tali casi, l'Amministrazione procedente è sempre tenuta a convocare una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

26. La pubblicità dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli atti assunti da ciascuna Amministrazione interessata, è assicurata nelle forme della presente legge.】

Art. 25³⁶

(Accordi con altre Amministrazioni per lo svolgimento di attività di interesse comune)

【1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 24, la Regione può concludere con le altre Amministrazioni pubbliche accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Per detti accordi si osservano, per quanto non previsto dalla presente legge ed in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2, 3 e 5 della legge 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni.】

Art. 26³⁷

(Attività private subordinate a denuncia preventiva. Silenzio assenso)

【1. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico desumibili dall'art. 19 della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, nei casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nullaosta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla Pubblica Amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.

2. Nei casi di cui al comma 1, spetta al responsabile del procedimento, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'Amministrazione stessa.

3. Con regolamento adottato dalla Giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare, sono determinati, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico desumibili dall'art. 19 della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato, per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, il responsabile del

³⁶ Articolo abrogato dall' art. 35, comma 1, della l.r. 5 luglio 2017, n. 29.

³⁷ Articolo abrogato dall' art. 35, comma 1, della l.r. 5 luglio 2017, n. 29.

procedimento può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall'Amministrazione stessa.

4. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 3, il parere delle Commissioni consiliari deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, la Giunta regionale procede comunque all'adozione dell'atto.】

Art. 27³⁸
(False attestazioni)

【1. Con la denuncia o la domanda di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 26, l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non si realizzano gli effetti permissivi o conformativi previsti dal comma 1 dell'art. 26 e non è ammessa la sanatoria prevista dal comma 2 dello stesso articolo.

2. Le sanzioni amministrative previste in caso di svolgimento di attività in carenza dell'atto di assenso dell'Amministrazione, o in difformità da esso, si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio alle attività ai sensi dell'art. 26 in mancanza dei requisiti richiesti o comunque in contrasto con la normativa vigente.】

Art. 28³⁹
(Dichiarazioni temporaneamente sostitutive)

【1. Nei procedimenti che iniziano a domanda di parte, in luogo della documentazione relativa a spese effettuate o danni subiti e relativi rimborsi o risarcimenti, contributi ricevuti, mutui o prestiti contratti con Istituti di Credito o Enti pubblici, sussistenza di crediti o di debiti, è ammessa temporaneamente la presentazione di una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalità di legge.

2. L'Amministrazione non può comunque emettere il provvedimento finale favorevole in carenza della documentazione di cui al comma 1.】

Art. 29
(Autocertificazione – Presentazione di atti e documenti – Accertamenti d'ufficio)

1. L'amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 2 adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini alle amministrazioni pubbliche previste dalla legge, nel rispetto della normativa vigente sulla semplificazione e sulla documentazione amministrativa.⁴⁰

³⁸ Articolo abrogato dall' art. 35, comma 1, della l.r. 5 luglio 2017, n. 29.

³⁹ Articolo abrogato dall' art. 35, comma 1, della l.r. 5 luglio 2017, n. 29.

⁴⁰ Comma sostituito dall' art. 22, comma 1, della l.r. 5 luglio 2017, n. 29; precedentemente così recitava: “1. L'Amministrazione regionale e gli Enti di cui all'articolo 2 adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte dei

2. Qualora l'interessato dichiara che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa Amministrazione regionale o di altra Amministrazione pubblica, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa Amministrazione regionale o altra Amministrazione pubblica siano tenute a certificare. Qualora le certificazioni siano subordinate al pagamento di diritti, imposte o tasse, le spese relative devono essere anticipate dal richiedente.

Art. 30 (Sanzioni)

1. *La violazione o la elusione delle norme della presente legge, la grave inosservanza delle direttive generali e, comunque, le inerzie ed i ritardi nello svolgimento delle funzioni attinenti la conclusione dei procedimenti amministrativi entro i termini previsti, sono valutati negativamente in sede di accertamento della responsabilità dirigenziale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge statale.* ⁴¹

2. Nel caso di accertate omissioni o di reiterazioni di inerzie e ritardi, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, ciascuno per quanto di competenza, attivano le procedure per la sospensione dell'incarico dirigenziale procedendo, altresì, alla contestazione di eventuali responsabilità patrimoniali e, ove ne ricorrano i termini, alla denuncia per omissione di atti di ufficio.

TITOLO II Diritto di accesso ai documenti amministrativi

CAPO I Diritto di accesso

Art. 31 (Accesso)

1. *Salvo il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, previsti dalla legislazione statale, qualunque* ⁴² *soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ai fini*

cittadini alle Amministrazioni pubbliche previste dalla legge, nel rispetto dei principi sulla semplificazione e delle norme sulla documentazione amministrativa previste dall'art. 1 e dall'art. 3 della Legge 127/97 e dal T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa."

⁴¹ **Comma sostituito dall' art. 23, comma 1, della l.r. 5 luglio 2017, n. 29; precedentemente così recitava:** *"1. La violazione o la elusione delle norme della presente legge, la grave inosservanza delle direttive generali e, comunque, le inerzie ed i ritardi nello svolgimento delle funzioni attinenti la conclusione dei procedimenti amministrativi entro i termini previsti, sono elementi che devono essere negativamente valutati in sede di accertamento della responsabilità dirigenziale disciplinata dall'art. 21 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni. Degli stessi elementi si tiene conto per il conferimento degli incarichi dirigenziali."*

⁴² **L' art. 24, comma 1, lett. a), della l.r. 5 luglio 2017, n. 29 sostituisce la parola "Qualunque" con le parole "Salvo il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, previsti dalla legislazione statale, qualunque".**

della facoltà di intervenire nel procedimento relativo ad atti amministrativi della Regione e degli Enti dalla stessa dipendenti o strumentali, ivi compresi le aziende autonome, gli Enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 33.

2. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

3. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati o *stabilmente detenuti*⁴³ dall'Amministrazione regionale, dagli Enti dalla stessa dipendenti o strumentali, ivi compresi le aziende autonome, gli Enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

4. *Non sono accessibili le informazioni in possesso dell'Amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali), in materia di dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.*⁴⁴

Art. 32

(Specificazioni sull'accesso)

1. Ai consiglieri regionali è consentito l'accesso diretto, senza formalità e con relativo rilascio di copie, a tutti gli atti e provvedimenti di Enti strumentali, Aziende Sanitarie Locali, di quelli emanati e controllati dalla Regione, e degli Enti territoriali nelle materie ad essi delegate.

2. E' riconosciuto a qualsiasi persona fisica o giuridica, ivi comprese le Associazioni, il libero accesso alle informazioni sull'ambiente, disponibili sia in forma scritta che visiva, ovvero contenute nelle banche dati riguardanti lo stato dell'ambiente, le attività o misure che incidono o che possono incidere negativamente sull'ambiente e che sono destinate a proteggerlo.

Art. 33

(Categoria di documenti sottratti all'accesso)

1. Fatte salve le ipotesi di segreto o di divieto di divulgazione previste dall'ordinamento statale e ferme restando le ipotesi di *esclusione o limitazione dell'accesso previste dalla l. 241/1990 e dal relativo regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi, sono sottratte all'accesso - ai sensi dell'articolo 24, comma 2 e comma 6, lett. d), della medesima legge, e con riferimento*⁴⁵

⁴³ L' art. 24, comma 1, lett. b), della l.r. 5 luglio 2017, n. 29 aggiunge le parole "o stabilmente detenuti".

⁴⁴ Comma sostituito dall' art. 24, comma 1, lett. c) della l.r. 5 luglio 2017, n. 29; precedentemente così recitava: "4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti strumentali o dipendenti dall'Amministrazione regionale provvedono ad adeguare le rispettive normative alle disposizioni della presente legge."

⁴⁵ L' art. 25, comma 1, lett. a), della l.r. 5 luglio 2017, n. 29 sostituisce le parole "esclusione e o limitazione dell'accesso previste dalla legge n. 241 del 1990 e dal d.p.r. n. 352 del 1992, sono sottratte all'accesso - ai sensi degli artt. 24, comma 4, della legge n. 241 del 1990 e 8, comma 5, lettera d), del d.p.r. n. 352 del 1992 e con riferimento" con le parole "esclusione o limitazione dell'accesso previste dalla l. 241/1990 e dal relativo regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi, sono sottratte all'accesso - ai sensi dell'articolo 24, comma 2 e comma 6, lett. d), della medesima legge, e con riferimento".

all'esigenza di tutelare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche o giuridiche, gruppi, imprese od associazioni - le seguenti categorie di documenti:

- a) fascicoli personali dei dipendenti dell'Amministrazione, per la parte relativa alle situazioni personali e familiari, ai dati anagrafici, alle comunicazioni personali, ad eventuali selezioni psicoattitudinali, alla salute, alle condizioni psicofisiche;
- b) richieste di accertamenti medico-legali e relativi risultati;
- c) accertamenti medicolegali per il riconoscimento della dipendenza di infermità da cause di servizio, per la liquidazione di equo indennizzo e pensione privilegiata, per il cambio di profilo professionale;
- d) documentazione di carattere tecnico attestante la sussistenza di condizioni psicofisiche costituenti presupposto per l'adozione di provvedimenti amministrativi ovvero documentazione comunque utilizzabile ai fini dell'attività amministrativa;
- e) situazione finanziaria, economica e patrimoniale relativa a persone fisiche o giuridiche, salvo che specifiche norme non dispongano diversamente;
- f) documentazione inerente la situazione familiare, la salute, le condizioni psicofisiche dei Consiglieri regionali e di altri soggetti anche esterni all'Amministrazione;
- g) documentazione attinente a procedimenti penali, disciplinari o di dispensa dal servizio;
- h) carichi penali pendenti, certificazione antimafia;
- i) rapporti alle Magistrature ordinarie e alla Procura della Corte dei Conti, nonché richieste o relazioni di detti organi, ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili, penali;
- l) atti di proponimento di azioni di responsabilità di fronte alle competenti Autorità giudiziarie;
- m) progetti o atti di qualsiasi tipo contenenti informazioni tecniche dettagliate ovvero strategie di sviluppo aziendale, tutelati dalla specifica normativa in materia di brevetto, segreto industriale e professionale, diritto d'autore e concorrenza;
- n) i verbali delle riunioni delle Commissioni consiliari nei casi in cui riguardino l'adozione di atti sottratti all'accesso, fino a che non siano resi noti tali atti;
- o) la documentazione concernente lite in potenza o in atto, fino alla definizione della medesima;
- p) gli atti preliminari a trattative negoziali, fino alla loro definizione;
- q) gli atti contravvenzionali, fino all'esaurimento del relativo procedimento.

2. Sono parimenti esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi, anche se non espressamente citati nella presente legge, che la vigente normativa sottrae all'accesso, e, in particolare, i dati personali e sensibili, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b) e d), del d.lgs. 196/2003, eventualmente contenuti in documenti amministrativi, il cui trattamento deve essere effettuato secondo le modalità previste dagli articoli 20 e 76 del decreto legislativo medesimo e, comunque, ivi specificate. ⁴⁶

3. E' esclusa la consultazione diretta da parte dei richiedenti dei protocolli generali e speciali, dei repertori, rubriche e cataloghi di atti e documenti, salvo il diritto di accesso alle informazioni, alla visione ed alla estrazione di copia delle registrazioni effettuate negli stessi per singoli atti, ferme restando le preclusioni stabilite dal primo comma del presente articolo.

⁴⁶ **Comma sostituito dall' art. 25, comma 1, lett. b), della l.r. 5 luglio 2017, n. 29; precedentemente così recitava:**
"2. Sono parimenti esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi, anche se non espressamente citati nella presente legge, che la vigente normativa sottrae all'accesso. In particolare, il trattamento dei dati personali indicati negli artt. 22, 23 e 24 della legge n. 675/96, eventualmente contenuti in documenti amministrativi."

4. Nel rispetto della legge, è comunque garantito agli interessati la visione degli atti relativi a procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
5. Nel caso di richiesta di accesso a documenti contenenti dati personali sensibili relativi a terzi posseduti dall'Amministrazione regionale o dagli Enti dalla stessa dipendenti o strumentali, il diritto alla difesa del richiedente l'accesso prevale su quello alla riservatezza solo se una posizione di legge espressamente consente all'Amministrazione regionale di comunicare a privati i dati oggetto della richiesta.
6. Con uno o più regolamenti, da emanarsi entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale individua le categorie di documenti da essa formati o comunque rientranti nella sua disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui ai commi 1 e 5.

Art. 34 *(Limitazione)*

1. Nel caso in cui l'esclusione dall'accesso riguardi solo una parte dei contenuti del documento, possono essere esibite in visione o rilasciate copie parziali dello stesso; le parti omesse devono essere indicate.
2. Il dirigente della struttura competente, con proprio provvedimento motivato, stabilisce la limitazione nel rispetto della presente legge.
3. La limitazione all'accesso viene comunicata per iscritto al richiedente.

Art. 35 *(Differimento)*

1. Il differimento dell'accesso ai documenti amministrativi è disposto quando la divulgazione dei documenti potrebbe impedire od ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Il dirigente della struttura competente, con proprio provvedimento motivato, stabilisce il differimento indicandone la durata.
3. Il differimento dell'accesso e la sua durata vengono comunicati per iscritto al richiedente.
4. In ogni caso, è differito sino al termine del procedimento l'accesso agli atti preparatori, salvo per i soggetti legittimati a partecipare al procedimento a norma degli articoli 9 e 10 della legge n. 241 del 1990.

Art. 35 bis⁴⁷

⁴⁷ Articolo inserito dall' art. 26, comma 1, della l.r. 5 luglio 2017, n. 29.

(Comunicazione di rifiuto, limitazione o differimento)

1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso, che devono essere sempre motivati, sono comunicati al richiedente entro trenta giorni dalla richiesta di accesso. Con tale comunicazione l'interessato deve essere informato della tutela giurisdizionale dallo stesso esercitabile.

Art. 36⁴⁸

(Silenzio rifiuto)

1. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso, questa si intende respinta. Si applica il comma 4 dell'articolo 25 della l. 241/1990.

Art. 37⁴⁹

(Responsabilità del procedimento di accesso)

1. Il responsabile del procedimento di accesso è individuato in base alle disposizioni di cui all'articolo 4.

Art. 38

(Accesso informale e formale)

1. Ove non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sussistenza dell'interesse giuridicamente rilevante alla conoscenza dei documenti richiesti o sull'accessibilità ai documenti stessi, il diritto di accesso si esercita prioritariamente in via informale, mediante richiesta anche verbale.

2. Qualora non sia possibile l'accoglimento della richiesta in via informale, il richiedente è invitato a presentare istanza formale.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il richiedente può presentare comunque istanza formale.

⁴⁸ **Articolo sostituito dall' art. 27, comma 1, della l.r. 5 luglio 2017, n. 29; precedentemente così recitava:** "Art. 36 (Silenzio rifiuto) - *1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso, che devono essere sempre motivati, sono comunicati al richiedente, entro 30 giorni, termine ordinario stabilito per l'accesso. A mezzo di tale comunicazione l'interessato deve essere informato della tutela giurisdizionale dallo stesso esercitabile, così come prevede il 5 o comma dell'art. 25 della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi di legge, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero chiedere, nello stesso termine, al Difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il Difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al Difensore civico, il termine di cui al comma 5 dell'art. 24 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al Difensore civico.*"

⁴⁹ **Articolo sostituito dall' art. 28, comma 1, della l.r. 5 luglio 2017, n. 29; precedentemente così recitava:** "Art. 37 (Responsabilità del procedimento di accesso) - *Il dirigente della struttura competente individua il responsabile dell'istruttoria del procedimento di accesso ai documenti amministrativi, tra i dipendenti di qualifica non inferiore alla categoria D3.*"

Art. 39*(Avvio del procedimento di accesso informale)*

1. La richiesta di accesso informale è rivolta direttamente alla struttura che ha *formato i documenti o che li detiene stabilmente*⁵⁰.
2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e comprovare l'interesse personale e concreto connesso all'oggetto della richiesta, far constatare la propria identità e, ove occorra, la sussistenza dei propri poteri rappresentativi.

Art. 40*(Termini del procedimento di accesso informale)*

1. In caso di accoglimento della richiesta di accesso informale, la struttura provvede immediatamente e senza formalità all'esibizione del documento e all'eventuale estrazione di copie.
2. Il rilascio delle copie è subordinato al preventivo rimborso dei costi sostenuti dall'Amministrazione.

Art. 41*(Avvio del procedimento di accesso formale)*

1. La richiesta di accesso formale è rivolta direttamente alla struttura che ha *formato i documenti o che li detiene stabilmente*⁵¹.
2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento o delle informazioni oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e comprovare l'interesse personale e concreto connesso all'oggetto della richiesta, far constatare la propria identità e/o la sussistenza dei propri poteri rappresentativi.
3. Sono presentate in carta libera tutte le istanze di accesso da parte di pubbliche amministrazioni⁵².

Art. 42⁵³*(Trasmissione ad Amministrazione od ufficio competente)*

⁵⁰ L' art. 29, comma 1, della l.r. 5 luglio 2017, n. 29 **sostituisce le parole “prodotto i documenti” con le parole “formato i documenti o che li detiene stabilmente”**.

⁵¹L' art. 30, comma 1, lett. a), della l.r. 5 luglio 2017, n. 29 **sostituisce le parole “prodotto i documenti” con le parole “formato i documenti o che li detiene stabilmente”**.

⁵²L' art. 30, comma 1, lett. b), della l.r. 5 luglio 2017, n. 29 **sopprime le parole “, quando non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 17 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni”**.

⁵³**Articolo sostituito dall' art. 31, comma 1, della l.r. 5 luglio 2017, n. 29; precedentemente così recitava: “Art. 42 (Trasmissione ad Amministrazione od ufficio competente) - 1. Qualora l'istanza sia stata erroneamente presentata all'Amministrazione regionale, la struttura che riceve la richiesta formale trasmette l'istanza alla Amministrazione competente, qualora questa sia facilmente individuabile, anche a mezzo fax, dandone comunicazione all'interessato. 2. Qualora l'istanza non sia presentata direttamente alla struttura regionale competente, la struttura che la riceve trasmette l'istanza alla struttura regionale interessata, anche a mezzo fax.”**.

1. Qualora l'istanza sia stata erroneamente presentata all'amministrazione regionale, la struttura che riceve la richiesta formale trasmette, di regola in via telematica, l'istanza alla amministrazione competente, qualora questa sia facilmente individuabile, dandone comunicazione all'interessato.
2. Qualora l'istanza non sia rivolta al settore, o ad altra competente articolazione amministrativa della Regione, la struttura che la riceve, la trasmette, in via telematica al settore, o altra articolazione amministrativa competente, dandone comunicazione all'interessato. Si applica l'articolo 21, comma 1.

Art. 43

(Termini del procedimento di accesso formale)

1. In caso di presentazione di istanza formale di accesso, il procedimento deve concludersi con la comunicazione formale dell'esito nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della richiesta da parte dell'Amministrazione regionale.
2. Nel caso di esito positivo della richiesta di accesso formale, qualora i documenti oggetto della richiesta non siano disponibili presso la struttura competente, il responsabile del procedimento comunica all'interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo, anche telematico, idoneo ad accertarne la ricezione, entro dieci giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta, la data in cui può essere esercitato il diritto⁵⁴. A tal fine, la struttura regionale che detiene i documenti deve mettere a disposizione della struttura competente, su richiesta di questa, i documenti di cui trattasi.
3. Il rilascio delle copie è subordinato al preventivo rimborso dei costi sostenuti dall'Amministrazione.
4. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.
5. Ove la richiesta formale sia irregolare o incompleta, l'Amministrazione regionale, entro 10 giorni dalla ricezione, è tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento, od altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.

Art. 44

(Identificazione dei richiedenti ed accertamento dei requisiti per l'accesso)

1. L'identificazione del richiedente avviene:
 - a) con esibizione di un documento di identità;
 - b)(soppressa).⁵⁵

⁵⁴Periodo sostituito dall' art. 32, comma 1, della l.r. 5 luglio 2017, n. 29; precedentemente così recitava : “Nel caso di esito positivo della richiesta di accesso formale, qualora i documenti oggetto della richiesta non siano disponibili presso la struttura competente, il Dirigente o il responsabile del procedimento di qualifica non inferiore alla categoria D3, provvederanno a comunicare all'interessato, con raccomandata con avviso di ricevimento, entro 10 giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta, la data in cui può essere esercitato il diritto.”.

⁵⁵Lettera soppressa dall' art. 33, comma 1, della l.r. 5 luglio 2017, n. 29; precedentemente così recitava: “b) attraverso la sottoscrizione autenticata dell'istanza.”.

2. L'accertamento dei requisiti per l'accesso avviene con l'esibizione della documentazione che ne attesta l'esistenza.

Art. 45

(Modalità per l'esercizio del diritto di accesso informale e formale)

1. Il responsabile del procedimento di accesso ⁵⁶accerta l'identità del richiedente e, ove occorra, la sussistenza dei suoi poteri rappresentativi, verificando l'esistenza dell'interesse personale e concreto connesso all'oggetto della richiesta, fornendo altresì la necessaria assistenza per l'individuazione dello specifico documento rispondente alle necessità del richiedente stesso.

2. All'accoglimento della richiesta, la struttura mette a disposizione del richiedente, la documentazione, garantendo la presenza di personale addetto.

3. L'accoglimento della richiesta d'accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le limitazioni di cui all'art. 35, e all'art. 43, comma 2, della presente legge in relazione ai tempi di ricerca di documenti non immediatamente disponibili.

4. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.

5. È vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.

6. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

Art. 46

(Accesso da parte di altre pubbliche Amministrazioni)

1. La richiesta di accesso deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'Amministrazione o da un suo delegato.

2. Le pubbliche Amministrazioni sono esonerate dal rimborso dei costi per il rilascio di copie.

Art. 47

(Costi delle copie)

1. Fermo restando che l'esercizio del diritto d'informazione e di visione dei documenti amministrativi è assicurato gratuitamente, per il rilascio di copie è dovuto il rimborso dei costi di

⁵⁶ L' art. 34, comma 1, della l.r. 5 luglio 2017, n. 29 **sostituisce le parole " Il Dirigente competente o il responsabile del procedimento, di qualifica non inferiore alla categoria D3, accertano "** con le parole **"Il responsabile del procedimento di accesso accerta"**.

ricerca e⁵⁷ di riproduzione. Le tariffe relative sono determinate con deliberazione della Giunta, nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sono adeguate all'inflazione di periodo entro il 31 gennaio di ogni anno⁵⁸.

2. Per tutti i documenti riprodotti integralmente in pubblicazioni ufficiali messe a disposizione del pubblico o accessibili al pubblico con mezzi informatici o telematici, il rilascio di copie può essere sostituito dalla consegna della pubblicazione (previo pagamento del relativo costo ove la stessa non sia gratuitamente a disposizione dei cittadini), o dall'indicazione delle modalità per l'accesso ai mezzi informatici o telematici.

3. I Consiglieri regionali sono esentati dal pagamento dei costi di riproduzione nonché da qualsiasi altro diritto.

Art. 48

(Autenticazione e imposta di bollo)

1. Sulla richiesta di accesso e sulla copia conforme all'originale rilasciata dall'ufficio non è dovuta l'imposta di bollo, ferma restando, comunque, l'assoggettabilità a bollo della copia conforme eventualmente richiesta ai sensi dell'art. 6 della tariffa allegata alla legge sul bollo.

Art. 49

(Segreto d'ufficio)

1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio; non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimento od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso.

TITOLO III

Pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione

Art. 50⁵⁹

(Pubblicazione degli atti regionali e di interesse regionale)
(Abrogato)

Art. 51

(Modalità di pubblicazione)
(Abrogato)

Art. 52

⁵⁷ L'art. 9, comma 1, l.r. 21 dicembre 2018, n. 48 sostituisce le parole "il solo rimborso del costo" con le parole "il rimborso dei costi di ricerca e".

⁵⁸ L'art. 9, comma 1, l.r. 21 dicembre 2018, n. 48 sostituisce le parole "ed è aggiornata annualmente con deliberazione di Giunta regionale, ove necessario" con le parole "e sono adeguate all'inflazione di periodo entro il 31 gennaio di ogni anno".

⁵⁹ L'art. 24, comma 2, della L.R. 6 aprile 2011, n. 11 abroga gli artt. da 50 a 59.

(Richiesta di pubblicazione e relative spese)
(Abrogato)

Art. 53
(Conformità della pubblicazione. Correzione degli errori)
(Abrogato)

Art. 54
(Responsabilità della pubblicazione)
(Abrogato)

Art. 55
(Strutturazione del Bollettino Ufficiale)
(Abrogato)

Art. 56
(Tiratura e distribuzione gratuita)
(Abrogato)

Art. 57
(Prezzi e vendita al pubblico)
(Abrogato)

Art. 58
(Versamento)
(Abrogato)

Art. 59
(Supplemento speciale)
(Abrogato)

Art. 60
(Disposizioni transitorie «Sportello Unico per le attività economiche»)

1. Per agevolare l'avvio e lo sviluppo di attività economiche nella Regione, in via transitoria e per la durata di 365 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni riportate nel presente articolo si applicano a tutti i procedimenti amministrativi aventi natura concessiva o autorizzativa, di competenza delle strutture regionali dipartimentali sulla base della legislazione statale e regionali, per interventi comunque connessi alle attività economiche ed ai procedimenti e subprocedimentali ad essi strumentali, conseguenti o comunque connessi, previsti obbligatoriamente dalla legge, ad iniziativa, d'ufficio o di parte.

2. I procedimenti amministrativi di cui al comma 1 devono essere conclusi con la massima tempestività, mediante l'adozione di un atto o di un provvedimento espresso. Il termine entro il quale i procedimenti devono essere conclusi è stabilito, in quarantacinque giorni, salvo che non sia diversamente disposto con specifiche norme di legge statale.

3. Il termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte. Qualora venga rilevata l'incompletezza o erroneità della documentazione allegata alla domanda, il responsabile del procedimento, provvederà con la massima urgenza a chiedere informalmente agli interessati, mediante comunicazioni telefoniche, via fax o posta elettronica, ed eventualmente audizioni personali di integrare o regolarizzare la documentazione, annotando, in calce alla domanda, la data e gli estremi della richiesta. Il periodo di tempo relativo alla fase d'integrazione o regolarizzazione, non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento.

4. In caso di inutile decorso del termine previsto al comma 2, per la conclusione del procedimento da parte delle strutture dipartimentali regionali competenti, l'adozione del provvedimento è demandata ad un'apposita struttura di livello dirigenziale, costituita nell'ambito della Presidenza della Giunta regionale, denominata «Sportello Unico», alla quale sono attribuite funzioni istituzionali nello specifico settore degli interventi comunque connessi alle attività economiche.

5. Qualora i predetti interventi comportino, nelle diverse fasi, il coinvolgimento di più strutture dipartimentali regionali competenti per materia, l'attivazione dello «Sportello Unico», determina l'unificazione del procedimento in capo alla struttura unica. Allo scopo di assicurare economicità, efficienza, efficacia e rispondenza, al pubblico interesse dell'azione amministrativa, lo «Sportello Unico» adotterà misure organizzative che garantiscono l'unicità del procedimento.

6. I dirigenti comunicano tempestivamente al Presidente della Regione, tramite lo «Sportello Unico», ed ai rispettivi Assessori l'elenco dei procedimenti amministrativi non conclusi, con l'adozione degli atti o dei provvedimenti entro il termine di quarantacinque giorni previsto dal comma 2, specificandone le ragioni e dando ogni utile informazione per la sollecita conclusione dei procedimenti.

7. La violazione o l'elusione delle norme previste dal presente articolo, la grave inosservanza delle direttive generali e comunque le inerzie e i ritardi nello svolgimento delle funzioni attinenti alle attività economiche sono elementi che devono essere negativamente valutati in sede di accertamento della responsabilità dirigenziale disciplinata dall'articolo 21 del d.lgs. n. 29 del 1993, così come modificato ed integrato dal D.L. 30 marzo 2001 n. 165. Degli stessi elementi, si tiene conto per il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali.

8. Lo «Sportello Unico» svolge compiti di vigilanza sullo svolgimento dei procedimenti di cui al comma 1 e presenta al Presidente della Regione una relazione semestrale, contenenti dati e informazioni sull'attività espletata dalle varie strutture dipartimentali e sulle eventuali criticità riscontrate. In particolare, la relazione deve indicare i ritardi, le inerzie, i comportamenti inefficienti o antieconomici e ogni altro elemento che abbia impedito il raggiungimento ottimale degli obiettivi, le connesse eventuali responsabilità e le misure correttive di natura normativa, organizzativa, gestionale o attinenti ai controlli volte a migliorare la qualità dell'azione amministrativa regionale nel settore delle attività economiche.

9. Il Presidente della Regione costituisce con proprio decreto lo «Sportello Unico», attribuendo ad esso le risorse umane, materiali e finanziarie adeguate quantitativamente e qualitativamente per lo svolgimento delle funzioni, tenendo conto delle effettive esigenze. Lo stesso decreto individua, nell'ambito del personale regionale, il dirigente preposto alla struttura, che assume il ruolo di responsabile del procedimento, nonché il dirigente o funzionario incaricato di sostituirlo, in caso di assenza o temporaneo impedimento o allorché si verifichino situazioni di incompatibilità.

10. Il responsabile del procedimento è investito della titolarità di tutte le funzioni e della competenza a provvedere a tutti gli adempimenti necessari per la conclusione tempestiva ed efficace del procedimento. Nel caso di procedimenti che comportino complesse attività per le quali sono necessarie specifiche conoscenze non possedute dal personale dello «Sportello Unico», il responsabile del procedimento può avvalersi delle competenti strutture dipartimentali regionali per il compimento degli atti istruttori o solo per alcuni di essi.

11. Qualora in un procedimento amministrativo concernente attività economiche siano coinvolti interessi pubblici affidati alle cure di diverse strutture dipartimentali, il responsabile dello «Sportello Unico», può indire, in conformità ai principi contenuti nell'articolo 24 della legge 241/90 e sulla base delle direttive del Presidente della Regione, una conferenza di servizi, che assume le proprie determinazioni a maggioranza, dei presenti.

12. La conferenza dei servizi è sempre indetta quando sia necessario acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni subregionali e gli stessi non siano stati ottenuti, entro 15 giorni dall'inizio del procedimento, pur essendo stati formalmente richiesti.

13. Le direttive del Presidente della Regione possono prevedere l'indizione della conferenza di servizi, a cura sempre del responsabile dello «Sportello Unico» delle attività economiche, anche nei casi in cui sono coinvolti nel procedimento interessi di pertinenza di Enti subregionali.

Art. 61⁶⁰
(Norma finale)
(Abrogato)

Art. 62
(Abrogazione di norme)

1. È abrogata la legge regionale 17 maggio 1976, n. 14.

Art. 63
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto nella presente legge, si applicano le norme contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

⁶⁰Articolo abrogato dall'art. 24, comma 2 della L.R. 6 aprile 2011, n. 11.